

IT

ALLEGATO

Osservazioni sul piano strategico della PAC presentato dall'Italia

L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e l'attuale impennata generalizzata dei prezzi dei prodotti di base pongono in primo piano, con la massima evidenza, il legame essenziale tra l'azione per il clima e la sicurezza alimentare. Tale legame è riconosciuto nell'accordo di Parigi ed è stato integrato nella nuova legislazione per una politica agricola comune (regolamento (UE) 2021/2115) e nella strategia "Dal produttore al consumatore" (COM/2020/381 final) al fine di garantire un approvvigionamento alimentare sufficiente a prezzi accessibili per tutti i cittadini in qualsiasi situazione mentre si opera la transizione verso sistemi alimentari sostenibili.

In tale contesto, e nell'ambito della crisi climatica e della biodiversità, gli Stati membri dovrebbero rivedere i loro piani strategici della PAC per sfruttare tutte le opportunità:

- di rafforzare la resilienza del settore agricolo dell'UE,
- ridurre la dipendenza dai fertilizzanti sintetici e aumentare la produzione di energia rinnovabile senza compromettere la produzione alimentare, e
- trasformare la capacità produttiva in linea con metodi di produzione più sostenibili.

Questo comporta, fra l'altro, azioni volte a sostenere il sequestro del carbonio nei suoli agricoli, sostenere le pratiche agroecologiche, promuovere la produzione sostenibile¹ e l'uso di biogas, migliorare l'efficienza energetica, estendere l'uso dell'agricoltura di precisione, potenziare la produzione di colture proteiche e diffondere l'applicazione più ampia possibile delle migliori pratiche tramite il trasferimento di conoscenze. La Commissione ha valutato i piani strategici degli Stati membri tenendo conto di tali considerazioni sulla sostenibilità economica, ambientale e sociale del settore.

Le osservazioni che seguono sono formulate a norma dell'articolo 118, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115. Si invita l'Italia a fornire alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie e a rivedere il contenuto del piano strategico della PAC tenendo conto delle osservazioni presentate di seguito.

¹ Per produzione sostenibile di biogas si intende la produzione di biogas che rispetta i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 (direttiva sulle energie rinnovabili).

Problematiche principali

Osservazioni sull'orientamento strategico del piano strategico della PAC

1. La Commissione accoglie con favore gli sforzi compiuti dall'Italia nell'elaborazione del piano strategico della PAC (di seguito "il piano"), gli scambi svoltisi nell'ambito del dialogo strutturato che ha preceduto la sua presentazione e la presa in conto delle raccomandazioni del 18 dicembre 2020 (SWD/2020/396 final). Pur prendendo atto anche delle consultazioni pubbliche condotte nella fase preparatoria, la Commissione invita l'Italia a garantire l'istituzione di un partenariato ben funzionante e un dialogo continuo con tutti i portatori di interessi nella fase di attuazione.
2. Il piano, nella sua forma attuale, non è sufficiente. La Commissione osserva che numerosi elementi del piano, descritti nelle sezioni successive, sono mancanti, incompleti o incoerenti; non è pertanto possibile effettuare una valutazione approfondita della coerenza tra l'analisi SWOT, le esigenze individuate e la strategia, né dell'ambizione e dell'accettabilità del piano. In particolare, in assenza di target finali quantificati per gli indicatori di risultato, non è possibile valutare l'adeguatezza e il livello di ambizione della logica di intervento proposta per ciascun obiettivo specifico. La Commissione sottolinea l'importanza dei target finali fissati per gli indicatori di risultato quale strumento chiave per valutare l'ambizione del piano e monitorarne i progressi. Tali target finali devono essere precisi, tenere conto di tutti gli interventi pertinenti e definire un livello di ambizione adeguato in linea con le esigenze individuate. Analogamente, le incoerenze nelle informazioni finanziarie (descrizione degli interventi e tabelle finanziarie) rendono particolarmente difficile valutare il rispetto dei massimali e delle dotazioni. L'Italia è invitata a compilare adeguatamente tutte le sezioni e gli elementi del piano vuoti o incompleti. Le osservazioni che seguono si basano esclusivamente sul contenuto parziale disponibile.
3. La Commissione prende atto della decisione dell'Italia di trasferire il 2,8 % dei fondi per i pagamenti diretti allo sviluppo rurale e accoglie con favore gli sforzi tesi ad armonizzare gli interventi in tale ambito proponendo solo interventi nazionali, la maggior parte dei quali sarà attuata dalle regioni italiane tenendo conto delle specificità territoriali. In diversi casi, tuttavia, il piano indica che gli elementi regionali relativi a tali interventi (comprese le condizioni di ammissibilità e gli impegni) saranno definiti dalle regioni, senza descrivere tali elementi. L'Italia è invitata a fornire tali informazioni, come specificato nelle sezioni successive del presente allegato.
4. Tenuto conto della diversità dell'agricoltura e delle zone rurali in Italia, del numero di potenziali beneficiari e delle limitate risorse finanziarie disponibili, l'Italia è invitata a migliorare la strategia proposta e la descrizione degli interventi garantendo una concentrazione e un targeting chiari e decisi del sostegno verso i territori, i beneficiari e i settori più bisognosi, sulla base dell'analisi SWOT e delle specifiche esigenze territoriali.

Osservazioni sulla promozione di un settore agricolo intelligente, competitivo, resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare a lungo termine

5. Sulla base delle informazioni disponibili la Commissione ritiene che il piano contribuisca solo in parte a questo obiettivo generale.
6. L'Italia è invitata a rivedere la strategia per garantire una distribuzione più equa e mirata dei pagamenti diretti. Le scelte per la convergenza interna e la redistribuzione sono limitate al minimo richiesto dal regolamento (UE) 2021/2115 (regolamento sui piani strategici - RPS), mentre il limite massimo e la riduzione dei pagamenti diretti non sono applicati e il valore massimo dei diritti all'aiuto appare relativamente elevato. In combinazione con i pagamenti accoppiati disseminati in molti settori, ciò desta preoccupazione con riguardo all'efficacia della strategia volta a migliorare la distribuzione ed il targeting dei pagamenti diretti.
7. Secondo le analisi quantitative descritte nel piano, una convergenza interna e una redistribuzione più ambiziose avrebbero anche l'effetto di avvantaggiare le zone rurali più bisognose, il che è richiesto viste le urgenti esigenze di sviluppo di queste zone dell'Italia e le limitate misure proposte nel piano e da altri fondi per farvi fronte. L'Italia è pertanto invitata a prendere in considerazione una strategia più ambiziosa in termini di convergenza interna e redistribuzione dei pagamenti diretti, sfruttando i molteplici contributi che tali strumenti fornirebbero a diversi obiettivi.
8. Tenuto conto dell'obiettivo di garantire un'agricoltura resiliente e la sostenibilità economica del settore, la Commissione accoglie con favore l'approccio dell'Italia alla gestione del rischio, che fornisce un'ulteriore rete di sicurezza al sostegno di base della PAC, e gli sforzi profusi per affrontare la dipendenza dalle importazioni in alcuni settori, come le colture proteiche. In considerazione della guerra della Russia contro l'Ucraina, la Commissione esorta l'Italia ad adottare ulteriori misure per ridurre l'uso degli input stimolando l'agricoltura di precisione, l'efficienza energetica e la transizione dalla fertilizzazione minerale a quella organica. Tali azioni apportano il triplice vantaggio di mantenere la capacità produttiva, ridurre i costi e migliorare l'impatto ambientale e climatico dell'agricoltura.
9. La Commissione invita inoltre l'Italia a spiegare nella logica di intervento in che modo le organizzazioni di produttori e le cooperative saranno rafforzate e sviluppate nelle regioni e nei settori in cui la concentrazione dell'offerta è ancora limitata, con l'obiettivo di migliorare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare.
10. L'Italia dovrebbe rafforzare notevolmente la logica di intervento del piano per quanto riguarda lo sfruttamento della manodopera. Considerato il tasso molto elevato di irregolarità (oltre il 55 %) riscontrato nel settore agricolo italiano in questo campo, è essenziale affrontare la questione per garantire la stabilità economica, la competitività e la sostenibilità sociale delle aziende agricole italiane. Per gli stessi motivi la Commissione accoglierebbe con favore un'applicazione efficace della condizionalità sociale sin dall'inizio dell'attuazione del piano.

Osservazioni sul sostegno e rafforzamento della tutela dell'ambiente, compresa la biodiversità, e dell'azione per il clima e sul contributo al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente e clima, compresi gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi

11. Sulla base del contenuto parziale disponibile, è improbabile che il piano proposto possa contribuire in modo sufficiente ed efficace a questo obiettivo generale, in particolare per quanto riguarda l'acqua, l'aria, i nutrienti e la biodiversità nei terreni agricoli e nelle foreste, nonché la riduzione delle emissioni e il sequestro del carbonio. Significativi miglioramenti sono necessari.
12. Il piano non contiene elementi sufficienti per accertarne l'accresciuta ambizione in materia di ambiente e clima rispetto all'attuale periodo di programmazione. I target finali degli indicatori di risultato non sono quantificati e diversi interventi sembrano mostrare continuità con il passato in termini di concezione e di dotazione finanziaria. Tenuto conto delle modifiche richieste nel presente allegato, si chiede all'Italia di completare le informazioni mancanti; rafforzare tutti gli elementi pertinenti del piano affrontando le esigenze ambientali e climatiche e conseguendo i relativi obiettivi.
13. L'Italia è invitata a illustrare più efficacemente la maggiore ambizione dell'architettura verde prevista per quanto riguarda gli obiettivi ambientali e climatici utilizzando elementi qualitativi e quantitativi quali la dotazione finanziaria e gli indicatori.
14. Sembra sussistere una discrepanza tra i problemi ambientali che emergono dai dati comunicati ai sensi della legislazione ambientale pertinente (direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque), direttiva 91/676/CEE (direttiva sui nitrati) e direttiva (UE) 2016/2284 (direttiva sull'aria)) e la valutazione delle esigenze del piano. L'Italia dovrebbe inoltre allineare più efficacemente la valutazione delle esigenze al piano nazionale per l'energia e il clima (PNEC) e alla strategia nazionale di adattamento.
15. Queste incoerenze a livello di valutazione delle esigenze si riflettono nella costruzione dell'architettura verde che, sulla base del contenuto parzialmente disponibile del piano, non sembra contribuire in misura sufficiente agli obiettivi e ai target nazionali derivanti dalla legislazione di cui all'allegato XIII RPS.
16. L'Italia è fortemente incoraggiata a tenere conto dei futuri target nazionali del regolamento sulla condivisione degli sforzi (regolamento (UE) 2018/842) e del regolamento sull'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura (regolamento (UE) 2018/841, LULUCF) (che sono attualmente all'esame dei colegislatori) in considerazione dell'obbligo giuridico di rivedere il piano dopo la loro applicazione.
17. La Commissione incoraggia caldamente l'Italia a beneficiare appieno delle possibilità offerte dagli interventi della PAC, utilizzandoli per aumentare la produzione interna sostenibile e l'uso di energie rinnovabili, compreso il biogas, migliorando nel contempo la resilienza economica delle aziende agricole. La Commissione chiede inoltre all'Italia di sostenere interventi volti a migliorare l'efficienza nell'uso dei nutrienti, approcci circolari all'uso dei nutrienti, compresa la fertilizzazione organica, nonché ulteriori misure per ridurre il consumo energetico.

18. Sebbene l'analisi individui un'ampia gamma di esigenze connesse all'ambiente e al clima, il piano dovrebbe adottare un approccio più mirato, concentrandosi su interventi che apportino un notevole valore aggiunto.
19. Alcuni interventi e impegni sembrano sovrapporsi e non è sempre chiaro come vadano oltre le pratiche ordinarie e la condizionalità o in che misura contribuiscano agli obiettivi climatici e ambientali. Per quanto riguarda la condizionalità, alcuni degli elementi proposti devono essere migliorati. La Commissione chiede all'Italia di chiarire e, se necessario, modificare alcune buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) in modo che siano pienamente conformi al quadro normativo. I dettagli figurano nelle sezioni successive del presente allegato.
20. Si chiede all'Italia di tenere maggiormente conto del quadro di azioni prioritarie (PAF) e di allineare ulteriormente gli interventi proposti con esso.

Osservazioni sul rafforzamento del tessuto socioeconomico delle zone rurali

21. In linea con la visione a lungo termine per le zone rurali (COM/2021/345 final), la strategia proposta dovrebbe essere notevolmente migliorata per rispondere in modo adeguato alle persistenti esigenze di sviluppo delle zone rurali italiane (profondo divario tra zone rurali e urbane con riguardo a servizi di base, infrastrutture, disoccupazione, spopolamento, povertà, inclusione sociale, parità di genere e gruppi vulnerabili), assicurandosi che essa sia efficacemente mirata alle zone rurali più bisognose. Gli interventi, gli output e le dotazioni finanziarie proposti sono molto limitati rispetto alle sfide che dovrebbero affrontare.
22. La dotazione finanziaria destinata a LEADER è inferiore al minimo richiesto. Oltre agli interventi a sostegno delle start-up e degli investimenti non agricoli con output e dotazioni finanziarie molto limitati e ad un riferimento vago a contributi provenienti da altri fondi, LEADER è indicato come il principale strumento per far fronte alle urgenti esigenze delle zone rurali italiane. Si invita pertanto l'Italia ad aumentare nettamente le dotazioni finanziarie di LEADER a un livello adeguato alle esigenze che è chiamato a soddisfare e/o a introdurre o rafforzare interventi complementari al di fuori dell'approccio LEADER, ad esempio nell'ambito degli investimenti per beneficiari non agricoli, servizi di base e infrastrutture. Per gli stessi motivi, la concezione degli interventi LEADER dovrebbe essere chiaramente mirata per garantire che le strategie locali selezionate rispondano specificamente alle esigenze e agli obiettivi connessi allo sviluppo delle zone rurali in termini di servizi di base, infrastrutture, qualità della vita, povertà e sviluppo delle imprese non agricole, garantendo nel contempo il valore aggiunto dell'approccio LEADER.
23. Per quanto riguarda il ricambio generazionale, la parità di genere e il benessere degli animali, il piano affronta tali questioni, ma ci sono ancora margini di miglioramento, come spiegato in dettaglio nelle sezioni successive del presente allegato.

Osservazioni sulla promozione e condivisione delle conoscenze, dell'innovazione e della digitalizzazione nel settore agricolo e nelle zone rurali

24. La Commissione ritiene che la strategia del piano non affronti in modo sufficiente le carenze del sistema italiano di conoscenza e innovazione in campo agricolo (AKIS) in termini di coordinamento generale e frammentazione.

25. La Commissione invita l'Italia a migliorare sostanzialmente la strategia di digitalizzazione per il settore agricolo e le zone rurali sulla base di un'analisi completa e di una valutazione delle esigenze. La strategia dovrebbe chiarire, ove opportuno, possibili sinergie con altri strumenti politici pertinenti. In questo contesto è fondamentale completare la copertura della banda larga ad alta velocità fino alla porta di ogni famiglia nelle zone rurali, comprese le zone scarsamente popolate che sono quelle maggiormente a rischio di spopolamento.

Altre problematiche

26. La descrizione di cui alla sezione 4.5 del piano su coordinamento, demarcazione e complementarità non è sufficiente per fornire la panoramica chiesta all'articolo 110, lettera d), punto v), RPS. L'Italia è invitata a fornire una descrizione più dettagliata delle modalità con cui i fondi e le iniziative dell'UE attivi nelle zone rurali opereranno in sinergia e contribuiranno concretamente ad affrontare le esigenze individuate nel piano, in particolare quelle relative allo sviluppo delle zone rurali, all'inclusione sociale, alla banda larga e alle fonti idriche, garantendo un adeguato sistema di monitoraggio e rendicontazione.
27. L'Italia è invitata a rafforzare la strategia di semplificazione e a descrivere in particolare in che modo gli oneri amministrativi per i beneficiari, in particolare per i piccoli agricoltori, saranno ridotti, anche per quanto riguarda la possibilità per tutti i potenziali beneficiari di presentare autonomamente le domande di sostegno da parte della PAC, senza dover ricorrere a servizi esterni a pagamento.

Informazioni sul contributo al conseguimento degli obiettivi del Green Deal e sulla coerenza rispetto a essi

28. La Commissione accoglie con favore gli sforzi compiuti dall'Italia per fornire informazioni qualitative sul suo contributo ad alcuni obiettivi specifici del Green Deal contenuti nella strategia "Dal produttore al consumatore" e nella strategia sulla biodiversità (COM/2020/380 final) e per quantificare la sua ambizione nel settore della produzione biologica. La Commissione si rammarica che l'Italia non si sia avvalsa della possibilità di fornire informazioni quantificate sui valori nazionali per ciascuno degli altri cinque obiettivi del Green Deal nel settore degli antimicrobici, dei pesticidi (compresi quelli più pericolosi), degli elementi caratteristici del paesaggio, delle perdite di nutrienti e della banda larga. Tale carenza, così come l'assenza di target finali per gli indicatori di risultato, non consente alla Commissione di valutare correttamente il piano. Si chiede pertanto all'Italia di quantificare il contributo nazionale a ciascun obiettivo del Green Deal.
- Per quanto riguarda l'**obiettivo di produzione biologica**, la Commissione accoglie con favore l'ambizione di raggiungere il 25 % della superficie agricola italiana destinata all'agricoltura biologica nel 2027, ma invita l'Italia a chiarire in che modo le azioni proposte contribuiranno efficacemente all'ambizione prevista.
 - Per quanto riguarda l'obiettivo degli **elementi caratteristici del paesaggio ad elevata diversità**, l'Italia è invitata a spiegare per quale motivo ritiene che le superfici da sostenere nell'ambito dell'eco-schema per la protezione degli oliveti ad alto valore paesaggistico siano da contabilizzare ai fini del conseguimento di tale obiettivo.

- La Commissione osserva che negli ultimi anni l'Italia ha mostrato una costante tendenza al ribasso nell'uso degli **antimicrobici** e che il piano d'azione nazionale (PAN) italiano fissa obiettivi di riduzione degli antimicrobici (che sono già stati raggiunti). Oltre alle azioni credibili contemplate nel PAN, la Commissione si attende che l'Italia fissi un obiettivo di riduzione ulteriore dell'uso di antimicrobici in diverse specie di allevamento con il sostegno della PAC.
- La Commissione osserva che il piano non include il sostegno della PAC per raggiungere la piena copertura della **banda larga** nelle zone rurali e chiede ulteriori informazioni su altri strumenti e strategie utilizzati per conseguire l'obiettivo in materia di connettività.
- Per valutare la coerenza con la riduzione della **perdita di nutrienti** e dell'**uso di pesticidi** e il relativo contributo, la Commissione chiede all'Italia di quantificare i risultati che intende conseguire con il sostegno della PAC e rafforzare i pertinenti interventi pianificati, garantendo nel contempo la complementarità.

Osservazioni dettagliate

COMPLETEZZA DEL PIANO

29. L'Italia è invitata a verificare e migliorare i collegamenti tra l'analisi SWOT, le esigenze individuate e il relativo ordine di priorità, che non sono sempre coerenti. La logica di intervento per ciascun obiettivo specifico dovrebbe essere chiarita e precisata spiegando in che modo e in quale misura la selezione degli interventi e altri possibili elementi fondamentali del piano (quali la condizionalità o le definizioni) dovrebbero rispondere alle esigenze individuate, coerentemente con i target finali e intermedi degli indicatori di risultato (ancora da quantificare) e le relative dotazioni finanziarie. Gli obiettivi e l'ambizione di determinati interventi descritti nella logica di intervento non sono sempre coerenti con la descrizione degli interventi di cui alla sezione 5 del piano.
30. L'Italia dovrebbe inoltre verificare e chiarire la complementarità, la coerenza e la sovrapposizione tra diversi interventi.
31. L'Italia è tenuta a compilare adeguatamente le seguenti sezioni del piano, che sono vuote o incomplete:
- nella sintesi SWOT per ogni obiettivo specifico, riferimenti ai dati contenuti nell'analisi SWOT completa;
 - nella sintesi SWOT per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), RPS, i collegamenti con i piani nazionali derivanti dagli strumenti legislativi di cui all'allegato XIII RPS;
 - una descrizione di ciascuna esigenza individuata, specificando anche il collegamento con l'analisi SWOT;
 - la valutazione delle esigenze per specifiche aree geografiche, la metodologia e i criteri utilizzati per la definizione delle priorità e la giustificazione della mancata risposta a determinate esigenze individuate nel piano o del loro parziale soddisfacimento;
 - per ogni obiettivo specifico, la giustificazione della selezione degli indicatori di risultato e delle dotazioni finanziarie (compresi i trasferimenti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) tenendo conto del cofinanziamento nazionale);
 - per gli obiettivi specifici 4, 5 e 6, una sintesi delle esigenze individuate nei pertinenti piani nazionali derivanti dagli strumenti legislativi di cui all'allegato XIII RPS e il modo in cui il piano contribuirà ad affrontarle;
 - la selezione dei pertinenti indicatori di risultato e i rispettivi target intermedi e finali, comprese le spiegazioni dei potenziali ampi divari tra i valori degli indicatori di output e i target finali degli indicatori di risultato;
 - il contributo dell'architettura verde al conseguimento degli obiettivi previsti dal regolamento sulla condivisione degli sforzi e dal regolamento LULUCF;

- una descrizione del modo in cui la strategia di intervento garantisce la coerenza tra gli elementi stabiliti a livello regionale e nazionale;
- le tabelle finanziarie, compreso il calcolo delle dotazioni minime/massime, che manca e che dovrebbe essere coerente con i dati inseriti nella sezione 5;
- i nomi dell'organismo di coordinamento e dell'autorità di gestione (AG);
- sintesi della valutazione ex ante e della valutazione ambientale strategica, che dovrebbero essere completate e allegate al piano;
- l'analisi SWOT completa, da allegare al piano;
- l'allegato V sugli aiuti nazionali supplementari (che dovrebbe contenere anche i dati relativi alla partecipazione del FEASR e i relativi fondi per tutte le attività che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE));
- gli allegati relativi alla coerenza con gli obiettivi del Green Deal e al loro relativo contributo.

Inoltre il contenuto di diverse altre sezioni non sembra completo, chiaro o maturo e vi sono delle incongruenze all'interno delle diverse sezioni e tra di esse.

Si ricorda all'Italia che il sistema SFC2021 e i suoi orientamenti forniscono una descrizione delle informazioni che dovrebbero essere incluse in ciascuna sezione del piano.

1 VALUTAZIONE STRATEGICA

1.1 Promuovere un settore agricolo intelligente, competitivo, resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare a lungo termine

1.1.1 Valutazione strategica dell'obiettivo specifico 1

32. L'Italia è invitata a individuare le esigenze connesse a una distribuzione più equa e a un targeting più efficace ed efficiente dei pagamenti diretti e a spiegare chiaramente in che modo e in quale misura ciascuna delle scelte proposte dovrebbe rispondere alle esigenze individuate. L'Italia dovrebbe giustificare più precisamente ciascuna scelta sulla base di elementi di prova tratti dall'analisi SWOT e spiegarne l'impatto previsto. Al fine di dimostrare che la strategia proposta risponde in misura sufficiente alle esigenze individuate, l'Italia è invitata a presentare un'analisi quantitativa che mostri gli effetti combinati di tutti gli strumenti di sostegno al reddito proposti sui pagamenti diretti per ettaro e sul reddito per lavoratore in base alle dimensioni fisiche dell'azienda agricola. Tali elementi devono essere coerenti con il target finale fissato per l'indicatore di rendimento 6.
33. L'Italia è invitata a descrivere più precisamente le specificità, le sinergie e le complementarità di ciascuno degli strumenti di gestione dei rischi proposti e le modalità che saranno messe in atto per evitare una sovracompensazione delle perdite, anche per gli strumenti dell'organizzazione comune dei mercati e gli altri elementi menzionati nella sezione 3.6 del piano (servizi di consulenza aziendale, scambio di conoscenze, diffusione di informazioni e investimenti nelle aziende

agricole). L'Italia dovrebbe inoltre chiarire se la valutazione del rischio e la strategia di gestione del rischio saranno attuate a livello regionale o nazionale e spiegare le principali disposizioni e procedure, nonché il calendario della loro adozione.

34. Per quanto riguarda gli interventi di sostegno accoppiato al reddito, alcuni elementi della descrizione (ad esempio la giustificazione della difficoltà, la strategia per migliorare la situazione dei settori e gli importi unitari) devono essere rivisti o rafforzati per rispettare il quadro normativo. L'Italia è invitata a giustificare quali settori sarebbero interessati, fornendo dati statistici che ne motivino le difficoltà, spiegando in che modo queste ultime sarebbero superate grazie agli interventi proposti e garantendo la coerenza tra analisi SWOT, esigenze e logica di intervento. Occorre inoltre illustrare la strategia a lungo termine per questi settori, in particolare in termini di concentrazione dell'offerta e di organizzazione dei produttori.
35. Al fine di affrontare efficacemente le difficoltà e migliorare la competitività e la sostenibilità del settore ed evitare che gli interventi proposti nell'ambito del sostegno accoppiato al reddito determinino un deterioramento della situazione ambientale e climatica (ad esempio a causa dell'intensificazione dell'allevamento), si chiede all'Italia di chiarire l'interazione tra il sostegno accoppiato al reddito e altre decisioni di sostegno contemplate dal piano e di migliorare, se del caso, il targeting degli interventi del sostegno accoppiato al reddito (ad esempio, condizioni di ammissibilità per tipi specifici di attività agricole in un settore e sostegno accoppiato al reddito adattato al diverso contesto locale). L'Italia è inoltre invitata a spiegare nell'apposita sezione del piano in che modo le sfide relative alla gestione dei bacini idrografici sono state prese in considerazione nella progettazione e nell'attuazione degli interventi di sostegno accoppiato al reddito.
36. L'Italia è invitata a precisare nella logica di intervento come e in che misura saranno affrontate le debolezze individuate con riguardo ai piccoli agricoltori (ad esempio, mediante requisiti minimi e pagamenti per le piccole aziende agricole).
37. Gli strumenti di gestione dei rischi agricoli possono far fronte ai rischi crescenti rappresentati dai cambiamenti climatici nel settore agricolo. L'Italia è invitata a prendere in considerazione incentivi volti a incoraggiare gli agricoltori ad adottare misure proattive per ridurre la loro vulnerabilità e accrescere la loro capacità di adattamento ai cambiamenti climatici.

1.1.2 Valutazione strategica dell'obiettivo specifico 2

38. L'Italia è invitata a individuare in modo coerente un elenco delle esigenze per ciascun settore e a definire di conseguenza gli obiettivi e gli interventi settoriali nella logica di intervento degli obiettivi specifici 2 e 3. Ogni intervento (compreso il sostegno accoppiato al reddito) deve essere collegato ad almeno un obiettivo specifico.
39. Occorre inoltre descrivere l'interazione prevista e il ruolo del sostegno fornito dal piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) allo sviluppo di iniziative relative alla catena alimentare.

40. La digitalizzazione delle aziende agricole è menzionata nella logica di intervento senza che sia spiegato in che modo tale esigenza sarà soddisfatta in assenza di una copertura completa dell'infrastruttura a banda larga ad alta velocità.
41. L'Italia è invitata a prendere in considerazione l'inserimento nella sintesi SWOT di opportunità e minacce per il settore forestale e a spiegare più precisamente la relativa logica di intervento.
42. Dato il numero di potenziali beneficiari e le limitate risorse finanziarie del piano, il ruolo atteso degli investimenti produttivi (sia per l'agricoltura che per la silvicoltura) dovrebbe essere meglio definito e chiaramente mirato sia in termini di beneficiari che di obiettivi. La descrizione dei relativi interventi nella sezione 5 del piano dovrebbe essere adattata di conseguenza.
43. Dal piano emerge che la costituzione di strumenti finanziari, a livello sia nazionale che regionale, è ancora in fase di valutazione. Si invita l'Italia a chiarire questo aspetto.

1.1.3 Valutazione strategica dell'obiettivo specifico 3

44. Le esigenze riguardanti lo sfruttamento della manodopera e il lavoro non dichiarato in agricoltura dovrebbero essere classificate come strategiche e l'Italia dovrebbe elaborare interventi mirati nell'ambito sia dello sviluppo rurale che dei programmi settoriali, quali l'informazione, la formazione, i servizi di consulenza, la cooperazione, l'etichettatura, la certificazione e i sistemi di qualità, migliorando anche la tracciabilità. Gli interventi dovrebbero essere chiaramente mirati ai territori e ai settori maggiormente interessati dallo sfruttamento della manodopera, tenendo anche conto del fatto che la condizionalità sociale si applica solo ai beneficiari dei pagamenti diretti e degli interventi di sviluppo rurale basati sulla superficie. Occorre inoltre spiegare le sinergie con altri fondi e iniziative.
45. La silvicoltura non sembra essere contemplata nella sintesi SWOT, nonostante sia inclusa nelle esigenze e nella logica di intervento.
46. La logica di intervento non sembra soffermarsi in misura sufficiente sull'esigenza individuata di sostenere le catene di approvvigionamento locali e la vendita diretta. Non è inoltre chiaro in che modo il piano tratti la promozione di filiere alimentari corte innovative.
47. Alla luce della carenza individuata "elevata frammentazione dell'offerta e carenza di relazioni verticali o di filiera", l'Italia dovrebbe spiegare la decisione di non sostenere le organizzazioni di produttori (OP) attraverso interventi in altri settori.

1.2 Sostenere e rafforzare la tutela dell'ambiente, compresa la biodiversità, e l'azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente e clima, compresi gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi

1.2.1 Valutazione strategica dell'obiettivo specifico 4

48. L'Italia è invitata a precisare la definizione delle priorità con riguardo alle esigenze coerentemente con l'analisi SWOT per i seguenti aspetti: riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GES) e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura e

dall'allevamento²; resilienza e adattamento ai cambiamenti climatici; sequestro del carbonio dai terreni agricoli e dalle foreste; e riduzione del consumo energetico del settore agroalimentare.

49. L'Italia è invitata a ridefinire e rafforzare la logica di intervento e a fissare target finali e dotazioni di bilancio adeguati, in sinergia con le BCAA proposte, i criteri di gestione obbligatori (CGO), le norme nazionali e il relativo PNEC per quanto riguarda:
- la riduzione dei gas a effetto serra e delle emissioni di inquinanti atmosferici attraverso una gestione più ambiziosa dei terreni agricoli e delle foreste;
 - la qualità dell'aria, riducendo le emissioni di ammoniaca derivanti dal letame e le emissioni di metano derivanti dalla fermentazione enterica e garantendo il targeting territoriale e settoriale della produzione zootecnica;
 - il sequestro del carbonio dai terreni agricoli e dalle foreste, anche tramite pratiche di gestione del suolo diverse dall'agricoltura biologica;
 - il contributo e la coerenza con gli obiettivi nazionali in materia di energia e clima nell'ambito del regolamento sulla condivisione degli sforzi e del regolamento LULUCF, nonché con il PNEC;
 - la gestione sostenibile delle foreste;
 - l'adattamento ai cambiamenti climatici, anche pianificando un sostegno sufficiente per le azioni di prevenzione volte ad aumentare la resilienza, rispecchiando adeguatamente le priorità individuate nella strategia nazionale di adattamento;
 - il consumo di energia nel settore agroalimentare, l'efficienza energetica nelle zone rurali, nonché la produzione e l'uso di energie rinnovabili, tenendo conto degli insegnamenti tratti nei precedenti periodi di programmazione e dei contributi provenienti da altri fondi;
 - la mancanza di inventari regionali dei gas a effetto serra, di coordinamento nazionale del monitoraggio climatico e di dati regionali omogenei sul carbonio organico;
 - la carenza idrica, in quanto l'intervento SRA02 non sembra sufficiente.
50. La logica di intervento si riferisce alla misura del PNRR "*Parco Agrisolare*" come contributo all'obiettivo specifico 4. L'Italia è invitata a riformulare tale affermazione considerando la natura sperimentale di tale misura, che è di fatto oggetto di un monitoraggio approfondito nell'ambito del PNRR in quanto la sua effettiva fattibilità ed efficacia devono ancora essere verificate, anche in termini di potenziali impatti negativi sull'uso del suolo e sulla produttività.
51. L'Italia è invitata a chiarire in che modo gli investimenti proposti per l'irrigazione sono conformi ai requisiti dell'RPS.

² Le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca sono diminuite tra il 1990 e il 2013, ma successivamente non hanno più registrato riduzioni; il punto di forza "F4.1" dovrebbe riflettere questa tendenza più recente.

52. L'Italia è invitata a fornire una stima del potenziale di mitigazione nell'ambito degli interventi in questione.
53. La Commissione invita l'Italia a spiegare i collegamenti con le conclusioni relative alle migliori tecniche disponibili, compresi i livelli di emissione associati a tali tecniche, in particolare nel contesto della riduzione delle emissioni di inquinanti provenienti dagli impianti (ad esempio ammoniaca).

1.2.2 Valutazione strategica dell'obiettivo specifico 5

54. L'agricoltura biologica e la promozione dell'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle zone di pianura sono considerate strategiche, mentre la maggior parte delle altre esigenze è considerata qualificante (ad esempio, gestione sostenibile del suolo, dell'acqua e dell'aria). Sono necessarie ulteriori spiegazioni in merito a tali scelte. È inoltre necessario chiarire se e in che modo altri fondi affronteranno l'esigenza di un uso efficiente e sostenibile delle risorse idriche (nella formulazione attuale il piano la affronta solo in parte).
55. Sarebbe inoltre necessario risolvere le incongruenze per quanto riguarda la prioritizzazione delle esigenze. Ad esempio, la sezione 1 considera strategica la gestione sostenibile delle foreste, mentre la sezione 2.1 la considera solo qualificante nelle zone di montagna e di minore importanza nelle altre zone.
56. La logica di intervento non sembra affrontare adeguatamente l'elevato rischio di erosione del suolo e di desertificazione individuato nell'analisi SWOT. Si invita l'Italia a prendere in considerazione la possibilità di introdurre la copertura invernale del suolo, le colture intercalari e le colture di copertura anche sui seminativi (ad esempio estendendo il campo di applicazione dei relativi eco-schemi) e di elaborare una combinazione di interventi più chiara ed efficace.
57. L'Italia è inoltre invitata a chiarire nella logica d'intervento come e in che misura sarà affrontata la questione pertinente dell'instabilità idrologica.
58. Con riguardo alle emissioni di ammoniaca e all'inquinamento atmosferico si fa riferimento alle osservazioni pertinenti nella sezione relativa all'obiettivo specifico 4 del presente allegato.
59. La sintesi SWOT e la valutazione delle esigenze non sembrano tenere adeguatamente conto della tendenza del bilancio lordo dei nutrienti in Italia, che è rimasta stabile nel tempo rispetto a una diminuzione a livello dell'UE.
60. La logica di intervento fa riferimento all'eco-schema relativo alla zootecnia biologica come contribuente all'obiettivo specifico 5. L'Italia è invitata a chiarire e giustificare più precisamente questo legame.
61. L'Italia è invitata a chiarire le sinergie, le complementarità e la demarcazione con le misure del PNRR menzionate nella logica di intervento, descrivendo chiaramente il contributo atteso.
62. Per quanto riguarda l'uso dei pesticidi e le perdite di nutrienti si fa riferimento alle osservazioni di cui alle sezioni del presente allegato concernenti il contributo nazionale ai relativi obiettivi del Green Deal.

63. Per quanto riguarda l'obiettivo della produzione biologica l'Italia dovrebbe giustificare la sua proposta spiegando: il contributo previsto dello SRA29; il possibile ruolo degli interventi previsti nell'ambito dell'obiettivo specifico 9 per la promozione di prodotti di qualità nel rafforzamento della domanda; la quota prevista della superficie agricola utilizzata (SAU) biologica senza sostegno pubblico; e il contributo di altri possibili fondi e iniziative al di fuori del piano nell'ambito del piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica. L'Italia è inoltre invitata a chiarire le iniziative per la valorizzazione dei biodistretti, menzionate anche nell'ambito degli obiettivi specifici 3 e 9. I dati finanziari presentati nella sezione 2.2.3 (compreso il riferimento a un "fondo complementare", i trasferimenti tra pilastri, l'aumento del cofinanziamento nazionale e il confronto con le dotazioni finanziarie nel precedente periodo di programmazione) dovrebbero essere chiariti e resi coerenti con la dotazione finanziaria dello SRA29 indicata nella sezione 5.
64. L'Italia è invitata a fornire maggiori dettagli sugli interventi per la gestione delle risorse idriche, compresi i risultati attesi in termini di riduzione della pressione sull'acqua e di conseguimento degli obiettivi della direttiva quadro sulle acque entro il 2027, spiegando la coerenza con il piano di gestione dei bacini idrografici disponibile più recente. Un sostegno che comporta un aumento delle superfici irrigue non può essere considerato una misura di adattamento. Si raccomanda all'Italia di rafforzare le misure connesse alla riduzione del consumo idrico e di sostenere le misure di ritenzione naturale dell'acqua e di riutilizzo dell'acqua pertinenti e in linea con la direttiva quadro sulle acque, con il regolamento (UE) 2020/741 e con i pertinenti collegamenti con la direttiva 91/271/CEE. I contributi provenienti da altri fondi dovrebbero essere descritti in dettaglio.

1.2.3 Valutazione strategica dell'obiettivo specifico 6

65. Si dovrebbe aggiungere un riferimento all'agricoltura biologica (contemplata in altri obiettivi specifici) come elemento contribuente alla conservazione della biodiversità.
66. La logica di intervento dovrebbe chiarire quali interventi sosterranno la gestione sostenibile delle risorse forestali. Dovrebbe inoltre spiegare in che modo gli interventi menzionati relativi agli olivi e al benessere degli animali contribuiranno all'obiettivo specifico 6 sulla base di impegni che vanno oltre la condizionalità.
67. L'Italia è invitata a riconsiderare la strategia e gli interventi relativi all'arresto e all'inversione della perdita di biodiversità, con particolare attenzione al miglioramento dello stato ecologico degli habitat agricoli e all'inversione della perdita di biodiversità per le pianure e le zone collinari rispetto alle zone montane.
68. Con riguardo alle azioni di ripristino della biodiversità e degli habitat, l'Italia dovrebbe valutare la possibilità di potenziare il contributo proposto dagli eco-schemi e i finanziamenti per le zone agricole Natura 2000. L'Italia è inoltre invitata a includere interventi volti ad accrescere gli elementi caratteristici del paesaggio ad elevata diversità diversi dalla loro manutenzione.
69. Si invita l'Italia a inserire nell'esigenza pertinente che la tendenza negativa delle popolazioni di impollinatori dovrebbe essere affrontata.

1.2.4 Architettura verde

70. L'Italia è invitata a riconsiderare la prioritizzazione delle esigenze per quanto riguarda la resilienza, il carbonio organico nel suolo e la biodiversità. L'inclusione dell'efficienza energetica tra le esigenze giustificerebbe inoltre gli interventi previsti in materia di investimenti a favore dell'efficienza energetica.
71. Sono necessari ulteriori chiarimenti e revisioni per alcune BCAA, in particolare rispetto a quelle in vigore e per quanto riguarda le esigenze di protezione della natura.
72. Nel complesso, il quadro degli eco-schemi è piuttosto fragile e non sembra cogliere l'opportunità di includere un'ampia gamma di questioni ambientali e climatiche, quali la protezione delle fonti idriche, la riduzione dell'uso di acqua, nutrienti e pesticidi, nonché il sequestro del carbonio. Si invita pertanto l'Italia ad affrontare più efficacemente tali questioni e ad accrescere il valore ambientale e climatico del quadro degli eco-schemi per poter contribuire effettivamente agli obiettivi del piano e garantire la compatibilità con l'articolo 10 RPS. La demarcazione tra gli eco-schemi (in particolare 2, 4 e 5) e la condizionalità (BCAA 5, 6 e 7) non è sempre chiara e l'eco-schema 2 sembra sovrapporsi con l'intervento di sviluppo rurale SRA05.
73. L'Italia dovrebbe inoltre migliorare la descrizione degli interventi di sviluppo rurale precisando la complementarità con altri interventi, il modo in cui gli importi unitari sono ricavati e l'elenco degli impegni inclusi nel calcolo dei costi aggiuntivi e delle perdite di reddito. In generale, il piano dovrebbe fornire maggiore chiarezza sul modo in cui gli impegni agro-climatico-ambientali contribuiranno alla dotazione ambientale e climatica di cui all'articolo 93 RPS. L'Italia è invitata a includere nel piano una chiara panoramica della complementarità tra le pertinenti condizioni di base di cui all'articolo 31, paragrafo 5, e all'articolo 70, paragrafo 3, RPS e gli interventi pertinenti. È inoltre opportuno descrivere le sinergie e le complementarità con il regolamento (UE) 2021/783 (LIFE).

1.2.5 Contributo complessivo maggiore

74. Con riguardo all'articolo 105 dell'RPS l'Italia è invitata a chiarire: il quadro di riferimento attuale (*baseline*); gli elementi della logica di intervento che dovrebbero fornire un livello di ambizione più elevato rispetto al periodo di programmazione precedente, specificando i motivi per cui tali elementi sono considerati un miglioramento; i valori dei target degli indicatori pertinenti; le relative dotazioni finanziarie; e la copertura territoriale.
75. Con riguardo al cambiamento climatico sono stati introdotti due nuovi interventi nel quadro degli impegni agro-climatico-ambientali (ACA21 e 24), ma occorre chiarire il loro potenziale contributo agli obiettivi climatici (in termini di ambito di applicazione, output e bilancio). Analogamente, l'adozione di pratiche di sequestro del carbonio nei suoli agricoli non sembra essere sufficientemente sostenuta in termini di bilancio e di output. Occorre inoltre descrivere il ruolo delle misure orizzontali quali lo scambio di conoscenze, la consulenza, l'innovazione e la cooperazione nel sostenere l'adozione di misure "verdi".

1.3 Rafforzare il tessuto socioeconomico delle zone rurali

1.3.1 Valutazione strategica dell'obiettivo specifico 7

76. L'Italia è invitata a completare la valutazione delle esigenze, che non sembra coerente con l'ambito di applicazione di questo obiettivo specifico. La logica di intervento dovrebbe essere adattata di conseguenza, garantendo la coerenza con la sezione specifica del piano dedicata alla strategia di rinnovo generazionale e con la descrizione dei relativi interventi. È opportuno chiarire l'utilizzo del trasferimento finanziario tra pilastri proposto, tenendo conto del cofinanziamento nazionale.
77. Alla luce dell'analisi occorre migliorare i seguenti elementi della strategia d'intervento:
- descrizione del modo in cui sarà conseguito lo sviluppo delle imprese non agricole nelle zone rurali, prestando altresì attenzione all'importanza di sensibilizzare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di sostegno;
 - targeting specifico degli interventi a favore delle donne e dei disoccupati di lungo periodo;
 - iniziative volte a migliorare l'accesso alla terra e al credito;
 - ricorso all'assistenza tecnica e al trasferimento di conoscenze per contribuire a questo obiettivo specifico;
 - divario di genere;
 - metodi e criteri di calcolo in termini di formazione e competenze da utilizzare per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori, in linea con la definizione di giovani agricoltori;
 - sinergie e complementarità con il Fondo sociale europeo Plus (FSE +) in relazione al sostegno per le imprese non agricole nelle zone rurali, agli investimenti a favore dei giovani e dei servizi sociali, alle misure di informazione sulle opportunità di lavoro, allo sviluppo di nuove competenze, alla formazione e ai servizi di consulenza, nonché ad ulteriori azioni rivolte alle persone disoccupate e non inserite in un percorso di istruzione o formazione.

1.3.2 Valutazione strategica dell'obiettivo specifico 8

78. L'Italia è invitata a classificare come strategica l'esigenza individuata di migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e a rafforzare di conseguenza la strategia, compresa la dichiarazione strategica (in particolare la frase introduttiva). Il contributo di altri fondi dovrebbe essere descritto in modo più dettagliato e, in ogni caso, non sembra sufficiente a integrare il contributo proposto dal piano per rispondere a tale esigenza.
79. L'Italia è invitata a rafforzare la logica di intervento e ad adeguare di conseguenza la descrizione degli interventi e degli output attesi. Gli interventi proposti non sembrano di fatto adeguati e sufficientemente ambiziosi per rispondere alle urgenti esigenze di sviluppo delle zone rurali italiane. Inoltre, per essere efficaci, tali interventi dovrebbero concentrarsi principalmente sulle aree più bisognose.

80. L'Italia è invitata a elaborare interventi specifici e a fissare obiettivi adeguati nel settore dell'inclusione sociale.
81. Per quanto riguarda i servizi e le infrastrutture di base, l'Italia è invitata a definire in modo più dettagliato i tipi di investimenti che devono essere sostenuti dal piano, coerentemente con le specifiche esigenze che intende affrontare e con iniziative complementari da sostenere con altri fondi. Occorre inoltre chiarire quest'ultimo aspetto, spiegando il contributo concreto atteso da ciascun fondo interessato.
82. La logica di intervento dovrebbe includere la bioeconomia e il collegamento con la relativa strategia nazionale.
83. Il piano menziona una possibile cooperazione con una strategia nazionale per le aree interne (SNAI) sostenuta da altri fondi. Si invita l'Italia a chiarire esplicitamente che, nonostante il piano e la SNAI possano contribuire al conseguimento di obiettivi analoghi in determinati territori, il piano opererà indipendentemente dalla strategia, nel rispetto delle disposizioni specifiche dell'RPS in termini di individuazione, targeting e selezione delle aree e delle operazioni da sostenere.

1.3.3 Valutazione strategica dell'obiettivo specifico 9

84. L'Italia è invitata a chiarire la strategia volta a ridurre l'uso elevato di antimicrobici, spiegando in che misura gli interventi proposti risponderanno a tale esigenza concentrandosi sui settori animali più colpiti.
85. Nonostante la logica di intervento faccia riferimento alle aspettative dei consumatori, all'etica dei metodi di produzione, al sostegno alle azioni di informazione e promozione, essa dovrebbe essere migliorata introducendo chiaramente la tematica della sostenibilità dei prodotti in termini di diritti e benessere dei lavoratori, che è una preoccupazione rilevante nel settore agricolo e agroalimentare italiano.
86. Il piano riconosce la necessità di accrescere la sensibilizzazione in merito a regimi alimentari sani, ma gli interventi proposti sembrano essere limitati. La Commissione invita pertanto l'Italia a spiegare più precisamente come sarà realizzata la transizione verso regimi alimentari sani, più basati sui vegetali e sostenibili.
87. La logica di intervento dovrebbe affrontare chiaramente le debolezze individuate in termini di riduzione delle perdite e degli sprechi alimentari e descrivere le sinergie con le misure di riduzione degli sprechi al di fuori del piano.
88. Per quanto riguarda i pesticidi chimici la logica di intervento dovrebbe fare riferimento all'applicazione obbligatoria della difesa integrata, come previsto dalla direttiva 2009/128/CE.
89. Considerata la situazione della peste suina africana, l'analisi SWOT dovrebbe coprire anche i rischi di biosicurezza nel settore suinicolo, in particolare negli allevamenti su piccola scala, e la logica di intervento dovrebbe essere migliorata di conseguenza, tenendo conto anche della necessità di cambiamenti strutturali nell'allevamento suinicolo.

90. Gli interventi proposti in materia di benessere degli animali nell'ambito degli ecoschemi e dello sviluppo rurale dovrebbero essere descritti più precisamente e migliorati grazie a un chiaro targeting sulle specie oggetto di allevamento intensivo. In particolare, il piano dovrebbe affrontare le pratiche di mozzamento della coda nel settore dei suini (vietate dalla normativa dell'UE, salvo in circostanze eccezionali) e incoraggiare sistemi di stabulazione non confinati per galline ovaiole, vitelli e scrofe.

1.4 Ammodernare il settore promuovendo e condividendo le conoscenze, l'innovazione e la digitalizzazione nell'agricoltura e nelle zone rurali e incoraggiandone l'utilizzo da parte degli agricoltori, attraverso un migliore accesso alla ricerca, all'innovazione, allo scambio di conoscenze e alla formazione

1.4.1 Valutazione strategica dell'obiettivo trasversale

91. L'Italia è invitata a migliorare la strategia integrando ciascun elemento dell'obiettivo trasversale con gli interventi previsti nel resto del piano.
92. In conformità dell'articolo 114, lettera a), punto ii), RPS, l'Italia è invitata a descrivere più precisamente la cooperazione potenziata tra ricercatori, consulenti e rete della PAC. Manca una descrizione del ruolo dei consulenti e dei ricercatori nell'ambito di tale collaborazione.
93. L'Italia è invitata a descrivere le sinergie e le complementarità con il FSE + nel sostegno alla formazione e ai servizi di consulenza. Occorre garantire il coordinamento con le autorità di gestione di questo fondo sulle opportunità di formazione e ricerca pertinenti per l'agricoltura e le zone rurali, includendo il tema dello sfruttamento della manodopera, data la sua rilevanza per il settore agricolo italiano.
94. L'Italia è invitata a descrivere le sinergie e le complementarità con altri fondi e iniziative in materia di ricerca e innovazione, tra cui Orizzonte Europa, con particolare attenzione alla sua missione "Un patto europeo per i suoli".
95. L'Italia è invitata a descrivere la riduzione degli oneri amministrativi AKIS, correlandola alla semplificazione e alla digitalizzazione.
96. Il completamento e il rafforzamento dell'infrastruttura digitale e di dati sono presentati come una necessità strategica, da affrontare principalmente attraverso i fondi del PNRR e del regolamento (UE) 2021/1060 (regolamento recante disposizioni comuni - RDC), e integrati dal piano. Il contributo di tali fondi non sembra tuttavia sufficiente. Il PNRR italiano prevede infatti solo un contributo parziale alla copertura a banda larga, mentre il progetto di accordo di partenariato per i fondi RDC è piuttosto vago al riguardo. Il piano sembra proporre solo un contributo molto marginale (tramite un intervento a sostegno dei piccoli comuni intelligenti, ancora da chiarire). L'Italia deve ancora completare la piena copertura a banda larga di tutte le famiglie nelle zone rurali, comprese le zone scarsamente popolate; costruire i collegamenti dell'ultimo miglio tra le principali infrastrutture esistenti/pianificate e le famiglie; e aggiornare le infrastrutture esistenti/pianificate obsolete. L'Italia dovrebbe pertanto descrivere in dettaglio in che modo e in che misura ciascuno di questi fondi contribuirà alle esigenze specifiche dell'Italia, agli obiettivi digitali dell'UE entro il 2025 e al relativo obiettivo del Green Deal entro il

2030. Il piano dovrebbe inoltre descrivere la qualità della copertura mobile 4G nelle zone rurali e della copertura 5G prevista in tutte le zone rurali.

97. La strategia a sostegno della digitalizzazione nel settore agricolo e nelle zone rurali dovrebbe spiegare in che modo sarà affrontata l'esigenza individuata di promuovere l'uso di strumenti digitali e come saranno conseguiti i risultati previsti. Gli interventi proposti (come il trasferimento di informazioni e di conoscenze) dovrebbero essere adattati per evitare o attenuare i divari digitali tra regioni, tipi di imprese e gruppi di popolazione.

1.5 Semplificazione per i beneficiari finali

98. L'Italia è invitata a chiarire il legame tra la strategia di semplificazione, l'AKIS e la strategia di digitalizzazione e a fornire una descrizione più approfondita del modo in cui le semplificazioni proposte si rifletteranno nella progettazione degli interventi.
99. Si invita inoltre l'Italia a fornire informazioni sulla frequenza degli aggiornamenti del sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA); sul tipo di dati da utilizzare per prepopolare il sistema di applicazione geospaziale; su come i beneficiari potranno modificare o ritirare le dichiarazioni delle parcelle agricole/degli animali; sulla possibilità di utilizzare il sistema di monitoraggio delle superfici per far fronte ai casi di forza maggiore.

1.6 Piano dei target

100. L'Italia è invitata a verificare, migliorare e spiegare il legame tra gli interventi e gli indicatori di risultato (alcuni dei quali non sembrano corretti), garantendo la coerenza tra le diverse sezioni del piano.

2 VALUTAZIONE OPERATIVA

2.1 Dotazione minima

101. L'Italia è invitata a rettificare le informazioni fornite nella sezione 5 del piano per quanto riguarda le dotazioni finanziarie degli eco-schemi per l'anno civile 2027, che sono inferiori al 25 % richiesto.
102. La tabella di sintesi finanziaria del piano non contiene informazioni relative allo sviluppo rurale. L'Italia è pertanto invitata a completare questa tabella in modo coerente con i dati finanziari riportati nella sezione 5 del piano.
103. Gli interventi di cui all'articolo 77 RPS non dovrebbero essere inclusi nel calcolo della dotazione per i giovani agricoltori.
104. Per l'anno civile 2027 la dotazione finanziaria proposta per il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità è inferiore al minimo richiesto del 10 % del massimale nazionale dei pagamenti diretti.

2.2 Elementi comuni a più interventi

2.2.1 Definizioni e requisiti minimi

105. L'Italia è invitata a chiarire, completare e rettificare le seguenti sezioni:

- 4.1.2.1, garantendo la coerenza con la misura 4b.2 (sistemi agroforestali) per quanto riguarda il numero massimo di alberi; le siepi frangivento possono far parte della superficie ammissibile solo se collegate alla parcella;
- 4.1.2.3.2, giustificando l'inclusione della robinia nell'elenco delle piante considerate bosco ceduo a rapida rotazione in considerazione del suo potenziale carattere invasivo;
- 4.1.2.4.6, indicando le regioni interessate dal riferimento ai pascoli nell'ambito delle pratiche locali e i relativi requisiti; l'obbligo del coefficiente di densità minimo non è conforme al paragrafo 6 dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC);
- 4.1.3.1, specificando se per le attività non agricole di durata superiore a 60 giorni l'agricoltore può ancora affermare che queste non interferiscono in modo significativo con l'attività agricola;
- 4.1.4, specificando il legame tra l'iscrizione nel registro delle imprese agricole e l'impegno a svolgere un livello minimo di attività agricola; confermando che non vi è alcun obbligo di produrre per iscriversi nel registro; e giustificando la soglia (5 000 EUR) sulla base di informazioni qualitative e quantitative;
- 4.1.5 e 4.1.6, giustificando il legame con il registro IVA in relazione al requisito di "capo azienda";
- 4.1.7, fornendo una giustificazione, sulla base di informazioni qualitative e quantitative, del fatto che la soglia fissata (300 EUR) garantisce la riduzione degli oneri amministrativi e contribuisce all'obiettivo di sostenere un "reddito agricolo sufficiente".

2.2.2 Elementi correlati ai pagamenti diretti

106. Sono necessari ulteriori chiarimenti sulla convergenza per quanto riguarda la riduzione della differenza tra il valore dei diritti all'aiuto e il valore target, nonché su quali diritti all'aiuto contribuiranno al suo finanziamento. È inoltre opportuno aggiungere una giustificazione del valore massimo del diritto all'aiuto.
107. Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo di diritti all'aiuto senza terra, si fa presente all'Italia che non è possibile ridurre il valore dei diritti all'aiuto. In alternativa, si può ridurre il numero di diritti all'aiuto. Questo punto dovrebbe essere chiarito nella sezione pertinente del piano.
108. Inoltre, per quanto riguarda le categorie a cui sarà destinata la riserva, si chiede all'Italia di fornire maggiori dettagli sugli agricoltori ai quali sarà destinata la riserva nell'ambito delle categorie "svantaggi specifici" e "abbandono delle terre", anche in considerazione della loro compatibilità con l'OMC.

2.2.3 Assistenza tecnica

109. L'Italia è invitata a completare la sezione 4.3 del piano e, in particolare, a compilare le sezioni 4.3.2 (attività) e 4.3.3 (beneficiari), che sono vuote. L'Italia è invitata a completare la sezione 4.3.1 con una descrizione del sostegno all'assistenza tecnica per la risoluzione dei reclami e i controlli. Si invita inoltre l'Italia a chiarire in che modo l'assistenza tecnica sosterrà la riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari.

2.2.4 Rete della PAC

110. L'Italia è invitata a chiarire nella descrizione della rete della PAC le modalità di realizzazione dei suoi obiettivi e delle sue attività, descrivendo anche le attività previste a sostegno dei gruppi operativi nell'ambito del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) e dei gruppi di azione locale nell'ambito di LEADER, nonché il modo in cui le attività orientate all'innovazione saranno attuate e coordinate con quelle previste nel quadro degli interventi AKIS. Inoltre l'Italia è invitata a descrivere il miglioramento della cooperazione della rete della PAC con i servizi di consulenza e gli enti di ricerca.

2.3 Interventi e situazione di base

2.3.1 Condizionalità

BCAA 2

111. Si chiede all'Italia di giustificare con maggiori dettagli la proposta di applicare la BCAA 2 solo a partire dal 2025, come richiesto nella nota 1 della BCAA 2 nell'allegato III RPS, e tenendo conto del fatto che una parte delle zone umide (quelle designate come RAMSAR ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448) è già identificata nel SIPA. Si chiede inoltre all'Italia di precisare se esiste già una mappatura nazionale che può essere utilizzata per attivare l'applicazione della norma prima di tale data. In caso contrario, dovrebbe essere fornita una pianificazione per l'esercizio di mappatura e per la definizione del sistema di gestione.
112. Considerata l'importanza della tutela delle zone umide e delle torbiere per la protezione dei suoli ricchi di carbonio, la Commissione invita l'Italia a considerare di non ritardare al 2025 l'applicazione della BCAA.
113. L'Italia è invitata a precisare a quale tipo di superfici agricole si applica l'obbligo di non conversione (ad altre superfici agricole e ad usi non agricoli).

BCAA 3

114. Nell'ambito della BCAA 3 l'Italia propone di vietare la bruciatura delle stoppie di cereali autunno-vernini, compreso il riso. Tuttavia, il campo di applicazione normativo della BCAA riguarda il divieto di bruciare tutte le stoppie dei seminativi, comprese le colture primaverili raccolte in autunno. Quest'ultimo aspetto è particolarmente importante per lasciare stoppie al suolo durante il periodo autunno-invernale. L'Italia è tenuta ad estendere il divieto di bruciatura delle stoppie a tutti i seminativi per allineare la BCAA al quadro giuridico.

115. L'Italia è invitata a garantire che le misure specificate dalle regioni sulla base delle condizioni del suolo e delle caratteristiche climatiche siano adeguatamente motivate e strettamente legate a motivi fitosanitari, in quanto diversamente potrebbero dare luogo a esenzioni eccessive non consentite dal quadro giuridico. Le possibilità di deroghe regionali dovrebbero essere debitamente giustificate e rese restrittive.

BCAA 4

116. L'Italia è invitata a spiegare perché la larghezza minima delle fasce tampone sia ridotta a 3 metri rispetto ai 5 metri nell'attuale periodo di programmazione.
117. L'Italia dovrebbe specificare che se i piani d'azione sui nitrati, all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati, stabiliscono larghezze più ampie per l'uso di fertilizzanti azotati, tali larghezze più ampie si applicano nelle zone in cui vigono tali piani. Sebbene il deposito di letame da parte di animali da pascolo non sia coperto dalla BCAA, l'Italia dovrebbe adottare misure adeguate per limitare il deposito di letame nelle parcelle adiacenti ai corsi d'acqua. La sezione sull'ambito di applicazione territoriale dovrebbe essere rettificata per includere un divieto sui concimi organici e non solo sui concimi inorganici.
118. Le deroghe da questa BCAA proposte per le parcelle agricole che rientrano nelle "zone di montagna" o per i terreni erbosi permanenti (prati e oliveti) non sono in linea con il quadro giuridico. L'obbligo di avere una fascia tampone lungo un corso d'acqua si applica a tutti i terreni agricoli (seminativi, prati permanenti e colture permanenti) situati lungo corsi d'acqua (indipendentemente dal fatto che un'azienda agricola sia situata in zone soggette a vincoli naturali). La BCAA 4, di cui all'allegato III RPS, non consente agli Stati membri di stabilire, ad alcun livello, deroghe all'obbligo di istituire fasce tampone lungo i corsi d'acqua.

BCAA 5

119. Le norme BCAA proposte si concentrano sulle aree in pendenza (oltre il 10 %) che mostrano segni di erosione sulla base di una cartografia fornita dal JRC. Si chiede all'Italia di spiegare se le aree identificate che presentano segni di erosione e sono a rischio di erosione sono incluse nel SIPA, in modo che l'agricoltore possa facilmente identificare le parcelle cui si applica la BCAA. Il piano prevede che la pendenza media sia indicata nel fascicolo aziendale, ma non fa riferimento ai criteri dello "stato di erosione". L'Italia è invitata a prendere in considerazione altri criteri per stabilire le norme, quali il tipo di suolo e l'uso del suolo (seminativi, prati permanenti e colture permanenti).
120. Si chiede all'Italia di garantire che le misure specificate dalle regioni sulla base delle condizioni del suolo e delle caratteristiche climatiche siano adeguatamente giustificate, in quanto potrebbero portare a un ambito di applicazione eccessivo delle deroghe stabilite dal legislatore con una portata e un contenuto più limitati.

BCAA 6

121. Si chiede all'Italia di chiarire il riferimento a una coltura autunno-vernina quale deroga al rispetto delle norme minime (copertura del suolo dal 15 settembre al 15 maggio). La semina delle colture autunno-vernine non costituisce una deroga, ma un modo per rispettare i requisiti di non avere terreni nudi in periodi sensibili.

Inoltre due paragrafi della "sintesi della pratica in azienda" sembrano riferirsi alla BCAA 5.

122. Si chiede all'Italia di giustificare la riduzione del periodo in cui la copertura del suolo deve essere presente da 90 a 60 giorni rispetto all'attuale periodo di programmazione.
123. Si chiede all'Italia di eliminare alcune delle deroghe proposte per tale norma, in quanto non conformi ai requisiti normativi, in particolare la deroga concessa alle aziende certificate a norma del regolamento (UE) n. 848/2018. Sebbene sussista una certa flessibilità nella definizione dei periodi sensibili e dei tipi di copertura del suolo, è tuttavia necessario che la BCAA 6 si applichi a tutti i suoli agricoli che possono essere lasciati nudi.

BCAA 7

124. Per quanto riguarda i "prati avvicendati" si chiede all'Italia di verificare la coerenza con le norme di rotazione e l'ambito di applicazione territoriale. In base alla nota a piè di pagina 4 della BCAA 7 nell'allegato III dell'RPS, l'erba e le altre piante erbacee da foraggio (pascoli temporanei) possono essere escluse dai requisiti di rotazione.
125. Si chiede all'Italia di rivedere la deroga proposta per le zone montane e le zone svantaggiate, che non è conforme ai requisiti di legge. Per quanto riguarda le colture intercalari, si fa notare che devono essere coltivate nel periodo che intercorre tra la coltivazione delle due colture principali e che dovrebbero coprire l'intero periodo intercorrente tra la coltivazione di tali colture principali per dare luogo a un "intervallo significativo" tra di esse.

BCAA 8

126. L'Italia è invitata a fornire una descrizione degli elementi caratteristici del paesaggio e delle superfici selezionate per soddisfare il requisito di una quota minima di tali elementi rispetto alla superficie totale di seminativi, comprese le dimensioni minime/massime, se del caso, e i fattori di conversione e di ponderazione. In particolare, i fattori di ponderazione riflettono il contributo degli elementi ammissibili all'obiettivo della BCAA.
127. Le superfici agroforestali e le superfici oggetto di imboschimento (comprese nella categoria "altri elementi caratteristici del paesaggio") non sono ammissibili al calcolo della quota, in quanto la BCAA 8 (opzione 1) si concentra chiaramente sulle zone non produttive. Tuttavia, le piccole macchie boschive e i gruppi di alberi (in misura limitata) ai margini delle parcelle agricole o situati nelle parcelle possono essere considerati elementi caratteristici del paesaggio.

BCAA 9

128. Sulla base dei requisiti del regolamento (UE) 2021/2289, si chiede all'Italia di indicare i criteri per la designazione di prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale. Data l'importanza di questa BCAA per proteggere i pascoli ad alto valore naturale, l'Italia è invitata a prendere in considerazione una definizione ampia che tenga conto dello stato e delle tendenze attuali dei pascoli, nonché dell'obiettivo di conseguire un buono stato di conservazione.

2.3.2 Valutazione per tipo di intervento

2.3.2.1 Per il sostegno diretto al reddito

129. Il piano non stabilisce gli importi unitari minimi e massimi per il sostegno di base al reddito per la sostenibilità e il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità, il che potrebbe limitare notevolmente l'uso della flessibilità finanziaria.

2.3.2.1.1 Sostegno di base al reddito per la sostenibilità (articoli da 21 a 28 RPS, sezione 5 del piano)

130. Il livello dell'importo unitario per il sostegno di base al reddito per la sostenibilità non può essere giustificato come risultato della divisione della dotazione del sostegno di base al reddito per la sostenibilità per il numero di ettari ammissibili stimati. Dovrebbe invece essere giustificato principalmente sulla base dell'analisi del fabbisogno di reddito.

2.3.2.1.2 Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità (articolo 29 RPS, sezione 5 del piano)

131. Per quanto riguarda il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità, oltre a motivare la necessità di un sostegno, l'Italia è invitata a fornire una giustificazione dell'importo unitario stabilito, che deve essere basato principalmente sui dati relativi alle esigenze di redistribuzione.

2.3.2.1.3 Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori (articolo 30 RPS, sezione 5 del piano)

132. Le norme sul "capo azienda" appartengono alle definizioni e non alle condizioni del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori. Si invita inoltre l'Italia a completare le informazioni sull'intervallo e sull'importo degli aiuti.

2.3.2.1.4 Eco-schemi (articoli da 32 a 35 RPS, sezione 5 del piano)

133. Si chiede all'Italia di migliorare significativamente la descrizione degli impegni per consentire di valutarne la natura, l'ambizione (al di là delle norme e dei requisiti di base) e la capacità di conseguire gli obiettivi corrispondenti.
134. L'Italia non ha previsto alcuna gamma di variazioni degli importi unitari ed è pertanto invitata a spiegare come intende gestire le incertezze in merito all'utilizzo degli eco-schemi da parte degli agricoltori. Tutti gli eco-schemi fissano importi unitari più elevati nelle zone vulnerabili ai nitrati senza fornire ulteriori informazioni sul livello di sostegno previsto. Se da un lato è importante promuovere pratiche sostenibili nelle zone inquinate, gli eco-schemi dovrebbero comunque includere impegni che affrontino direttamente le perdite di nutrienti. Nonostante gli eco-schemi 2, 3 e 5 siano presentati come un contributo al miglioramento della gestione dei nutrienti, essi danno luogo solo indirettamente a una riduzione delle perdite di nutrienti. Gli impegni non comprendono azioni che comportano una riduzione dell'uso di fertilizzanti o altre misure mirate direttamente alle perdite di nutrienti. È opportuno aggiungere alla tabella finanziaria gli importi unitari più elevati per le zone vulnerabili ai nitrati e le zone Natura 2000.

135. Per quanto riguarda gli eco-schemi 2, 3, 4 e 5, l'Italia è invitata a fornire informazioni sull'aumento del livello di sostegno per le zone vulnerabili ai nitrati e le zone Natura 2000, nonché sull'intenzione di differenziare il pagamento per le pratiche in base a zone specifiche, il che è possibile se adeguatamente giustificato, conformemente all'articolo 31, paragrafo 8, RPS. Per le zone Natura 2000 può essere definito un importo unitario specifico per consentire il monitoraggio di tali zone e il collegamento dell'eco-schema al R.33.
136. L'Italia è invitata a chiarire la demarcazione tra eco-schemi (ad esempio, 2, 4 e 5) e BCAA 5, 6 e 7, nonché la sovrapposizione di eco-schemi con interventi di sviluppo rurale (es. eco-schema 2 e SRA05).
137. La mancanza di target finali per gli indicatori di risultato rende difficile valutare l'ambizione della concezione degli eco-schemi. Tuttavia, considerando gli indicatori di output degli eco-schemi 2 e 4, la copertura complessiva mirata corrisponde più o meno al 10 % dell'intera superficie agricola. Alla luce del potenziale impatto climatico di tali misure, l'Italia è invitata ad aumentare i valori target di tali indicatori di output.

Eco-schema 1 - Pagamento per la resistenza antimicrobica

138. L'Italia è invitata a fornire una descrizione di riferimento per indicare se e in che modo i periodi limite proposti per il pascolo obbligatorio contribuirebbero ad accrescere il benessere degli animali.
139. L'Italia è invitata a rivedere i criteri per il calcolo dei pagamenti per le pratiche di livello 2, in quanto non sono coerenti con la natura degli impegni. Infatti, mentre il livello 2 prevede un periodo minimo di pascolo (per i ruminanti) o un periodo minimo di allevamento in spazi aperti/semi-aperti (per i suini), la spiegazione relativa all'importo unitario si riferisce ai costi di profilassi e di biosicurezza.

Eco-schema 2 - Copertura del suolo con colture permanenti

140. Alcuni impegni non sono descritti chiaramente. Ad esempio, l'impegno a "limitare progressivamente" l'uso dei prodotti fitosanitari non è sufficientemente definito e quantificato e può causare incertezza negli agricoltori in merito ai loro obblighi. Le coperture verdi dovrebbero essere gestite esclusivamente mediante diserbo meccanico.
141. Non è chiaro in che modo l'impegno IM01 sia più rigoroso della BCAA 6 e vada oltre le pratiche ordinarie. L'eco-schema propone almeno 90 giorni di copertura minima del suolo, ossia la stessa durata prevista dall'attuale BCAA 4. La nuova BCAA proposta riduce tale durata a soli 60 giorni. Sulla base di quanto precede, si chiede all'Italia di riconsiderare le norme BCAA e gli impegni assunti nell'ambito dell'eco-schema per garantire che il livello di protezione dei suoli nelle colture permanenti sia rafforzato. Inoltre, a fini di chiarezza e semplificazione, l'Italia è invitata a riconsiderare gli impegni nell'ambito dell'intervento ACA 5 in quanto sembrano molto simili a quelli di questo eco-schema.

Eco-schema 3 - Oliveti in zone paesaggistiche specifiche con valore naturale e culturale

142. L'Italia è invitata a rafforzare gli impegni proposti, spiegando nel dettaglio in che modo essi vanno al di là delle pratiche ordinarie e dei requisiti obbligatori di base.
143. L'Italia è invitata a giustificare la compatibilità della proposta di utilizzare l'articolo 31, paragrafo 7, lettera a), RPS con le pertinenti norme della scatola verde dell'OMC di cui ai paragrafi 5 e 6 dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC, in quanto le zone e gli impegni in questione sembrano avere carattere produttivo ed essere quindi in contrasto con tali norme.

Eco-schema 4 - Sistemi foraggeri estensivi con rotazione

144. L'Italia è invitata a modificare questo eco-schema in quanto riguarda tutte le superfici foraggere, compreso il mais foraggero e altri seminativi per foraggio, e non comporta quindi alcun beneficio ambientale. L'eco-schema dovrebbe piuttosto concentrarsi su leguminose, pascoli temporanei (in sostituzione di seminativi per foraggio) e altre colture per la diversificazione dei seminativi, contribuendo nel contempo efficacemente agli obiettivi descritti. L'Italia dovrebbe inoltre garantire che l'incorporazione di residui per le colture da rinnovo vada oltre i potenziali requisiti di base e le pratiche abituali.
145. La proposta di applicare l'articolo 31, paragrafo 7, lettera a), RPS non è compatibile con le norme dell'OMC in quanto l'intervento riguarda un uso specifico del suolo (seminativi) e comprende impegni che hanno una chiara natura produttiva.

Eco-schema 5 - Misure specifiche per gli impollinatori

146. L'Italia è invitata a: definire precisamente la superficie oggetto dell'impegno ammissibile a ricevere il sostegno; chiarire quali sono le dimensioni e la durata della superficie di interesse per gli impollinatori nei seminativi e la differenza tra IM103 e IM104; specificare una larghezza minima per la copertura mellifera nelle colture permanenti e nei seminativi; spiegare in che modo gli impegni vanno oltre la condizionalità e i requisiti legislativi nazionali fornendo una valutazione di ciascun impegno rispetto al quadro di riferimento attuale (*baseline*); questo aspetto è infatti indicato, ma non spiegato.
147. A norma dell'articolo 31, paragrafo 8, RPS, l'Italia dovrebbe giustificare gli importi unitari e spiegare in che modo si è tenuto conto dell'ambizione degli impegni.
148. L'Italia è inoltre invitata a giustificare ulteriormente l'aumento degli importi unitari per le zone vulnerabili ai nitrati.

2.3.2.1.5 Sostegno accoppiato al reddito (articoli da 32 a 35 RPS, sezione 5 del piano)

149. L'Italia dovrebbe corroborare con prove statistiche la giustificazione della difficoltà economica dei settori interessati e fornire informazioni su come gli interventi potranno contribuire a migliorare la situazione del settore al fine di superare tali difficoltà. In linea con l'articolo 32, paragrafo 2, RPS, gli interventi del sostegno accoppiato al reddito dovrebbero aiutare il settore ad affrontare le difficoltà incontrate migliorandone la competitività, la sostenibilità o la qualità, e il loro

collegamento con l'obiettivo specifico 1 e l'obiettivo specifico 2 dovrebbe essere stabilito di conseguenza. Inoltre l'accento posto sulla diminuzione del margine operativo dovrebbe essere attenuato, in particolare per i settori con margini relativamente elevati (ad esempio, la trasformazione dei pomodori).

150. Si invita l'Italia a chiarire la proposta di non stabilire limiti di ammissibilità in termini di numero massimo di ettari/animali o di densità massima di bestiame, in particolare per gli interventi destinati alla produzione animale intensiva o alle colture tipicamente legate a un uso intensivo di acqua e/o prodotti fitosanitari.
151. L'Italia sostiene la necessità di concedere pagamenti accoppiati a determinati settori, data la necessità di aumentare il grado di autosufficienza e/o di ridurre le importazioni. Tali argomentazioni non sono in linea con l'RPS, secondo il quale i pagamenti accoppiati sono concepiti per affrontare le difficoltà del settore ammissibile migliorandone la competitività, la qualità o la sostenibilità.
152. L'Italia dovrebbe garantire che tutte le sottosezioni della descrizione degli interventi di sostegno accoppiato al reddito siano compilate correttamente, comprese le motivazioni rilevanti, i collegamenti con gli indicatori di risultato pertinenti e i requisiti dell'OMC.
153. La Commissione dovrebbe informare gli Stati membri sugli eventuali coefficienti di riduzione concernenti l'elenco OMC dell'UE relativo ai semi oleosi (Blair House) nella lettera di osservazioni. Tuttavia la Commissione non ha ancora ricevuto tutte le informazioni necessarie. Una volta che tutti gli Stati membri avranno presentato i loro piani, la Commissione informerà gli Stati membri nel caso tale coefficiente fosse necessario.

2.3.2.2 Per gli interventi settoriali

154. Per tutti i settori in cui i tipi di interventi sono attuati mediante programmi operativi e gestiti dalle organizzazioni di produttori è necessario descrivere separatamente ciascun tipo di intervento elencato all'articolo 47 RPS. L'Italia è pertanto invitata a descrivere in dettaglio ciascun tipo di intervento conformemente ai requisiti generali di cui all'articolo 111 RPS. L'Italia è inoltre invitata a verificare e descrivere adeguatamente nel piano in che modo devono essere soddisfatti tutti i requisiti aggiuntivi di cui al regolamento (UE) 2022/126, ad esempio la percentuale di risparmio idrico minimo di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a).

2.3.2.2.1 Prodotti ortofrutticoli

155. Oltre alle osservazioni pertinenti riportate nella sezione 3 del presente allegato e in relazione all'assistenza finanziaria nazionale per talune regioni, l'Italia è invitata a indicare chiaramente le regioni interessate e le potenziali dotazioni finanziarie di cui all'allegato V del piano.

2.3.2.2.2 Apicoltura

156. In relazione alla sezione 3.5.2 del piano l'Italia è invitata a fornire ulteriori informazioni sul settore dell'apicoltura e sulle relative difficoltà, nonché a indicare in che modo gli interventi scelti contribuiscono ai pertinenti obiettivi specifici, garantendo nel contempo che tutte le sottosezioni corrispondenti della descrizione degli interventi siano debitamente compilate.

157. L'Italia è invitata ad aggiungere, spiegare e/o rettificare gli importi unitari previsti, gli output, l'ambito di applicazione territoriale, la conformità all'OMC e i criteri di demarcazione per i diversi interventi considerati nell'ambito di ciascun tipo di intervento. La dotazione finanziaria indicativa per il 2023 dovrebbe inoltre tenere conto di eventuali spese previste per l'attuazione di misure nell'ambito del programma nazionale di apicoltura 2020-2022 durante il periodo di proroga dal 1° agosto al 31 dicembre 2022.

2.3.2.2.3 Settore vitivinicolo

158. L'Italia è invitata a fornire una spiegazione di come intende conseguire il contributo ambientale obbligatorio per il settore vitivinicolo (5 % della spesa destinata a obiettivi ambientali) e una descrizione della sua strategia di innovazione e/o di ricerca per il settore vitivinicolo, connessa in particolare agli obiettivi ambientali. L'Italia dovrebbe inoltre precisare ulteriormente la descrizione degli interventi proposti.
159. L'Italia è invitata a garantire la coerenza tra le dotazioni finanziarie annuali indicative di cui alla sezione 5 del piano e gli importi previsti nella tabella finanziaria riepilogativa di cui alla sezione 6 del piano, in quanto le cifre non corrispondono.

2.3.2.2.4 Olio di oliva e olive da tavola

160. L'Italia dovrebbe specificare nella descrizione il limite dell'aiuto finanziario dell'Unione di cui all'articolo 65, paragrafo 2, RPS. L'Italia è inoltre invitata a indicare nel piano le modalità di calcolo del valore della produzione commercializzata per questo settore, a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/126, e a garantire che gli interventi siano collegati ai pertinenti indicatori di risultato.
161. L'Italia dovrebbe tenere presente che le eventuali spese previste per l'attuazione di misure a favore del settore dell'olio d'oliva a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 e pagate a partire dal 2023 dovrebbero essere detratte dalle dotazioni finanziarie di taluni tipi di interventi di cui all'articolo 88, paragrafo 4, nel 2023 o negli esercizi finanziari successivi.

2.3.2.2.5 Altri settori

162. L'Italia dovrebbe rettificare il periodo di riferimento indicato nelle dotazioni finanziarie annuali indicative di cui alla sezione 5 del piano (ossia gli esercizi finanziari 2023-2027). Il periodo corretto dovrebbe riferirsi agli esercizi finanziari 2024-2028, come indicato nella tabella finanziaria riepilogativa di cui alla sezione 6 del piano.
163. L'Italia è invitata a garantire la coerenza tra le dotazioni finanziarie annuali indicative di cui alla sezione 5 del piano e gli importi previsti nella tabella finanziaria riepilogativa di cui alla sezione 6 del piano, in quanto le cifre non corrispondono.

2.3.2.3 Per lo sviluppo rurale

164. L'Italia è invitata a compilare adeguatamente e a precisare tutti gli elementi richiesti nelle sottosezioni della descrizione di ciascun intervento di sviluppo rurale (cfr. allegato I del regolamento (UE) 2021/2289).
165. Le informazioni frammentarie e mancanti, in particolare per quanto riguarda la mancanza di indicatori di risultato e di modulazione regionale, non consentono di valutare se siano state adottate misure per affrontare i cambiamenti climatici. Diversi interventi appaiono poco ambiziosi (l'output per ACA4, 6, 7, 8, 13, 20, 23, 24 e 26 potrebbe ad esempio essere aumentato). L'Italia è invitata a spiegare in che modo gli interventi di sviluppo rurale che rientrano nel requisito di dotazione sono intesi a contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici.
166. Si ricorda all'Italia che, ai sensi dell'allegato I, sezione 5, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) 2021/2289, per gli interventi nazionali con elementi regionali tutti questi elementi dovrebbero essere descritti nel piano in modo generale, aggregandoli. Le modalità pratiche della loro attuazione possono essere definite a livello regionale, se necessario, a condizione che tali dettagli siano coerenti con gli obiettivi, il targeting e l'ambizione dei rispettivi interventi definiti nel piano e non li compromettano. Analogamente, nel caso degli impegni, la descrizione del metodo di calcolo dei premi dovrebbe spiegare in che modo si è tenuto conto degli impegni applicati solo da determinate regioni.
167. Le informazioni e le giustificazioni mancanti, incomplete o poco chiare fornite nella descrizione degli interventi, anche in termini di criteri di ammissibilità, impegni, livello di sostegno, deroghe/esenzioni e metodo di calcolo, non consentono di valutare la conformità e l'accettabilità degli interventi, né la loro coerenza con la logica di intervento e il loro contributo agli obiettivi ambientali e climatici. Si chiede all'Italia di fornire tutte le informazioni e le giustificazioni mancanti, anche per quanto riguarda gli elementi regionali.
168. L'Italia è invitata a verificare, per ciascun intervento, la coerenza dei collegamenti tra obiettivi specifici, indicatori di output e indicatori di risultato con la descrizione dell'intervento, nonché la plausibilità degli output annuali previsti ai fini della progettazione dell'intervento corrispondente e della relativa dotazione finanziaria. Si invita inoltre l'Italia a garantire la coerenza delle denominazioni degli interventi utilizzate nelle diverse parti del piano.
169. L'Italia è invitata a verificare, per ciascun intervento pertinente, la correttezza della selezione nel campo "Contributing to ringfencing requirement" (Contributo ai requisiti di dotazione). Per alcuni interventi la sezione 5 del piano indica che si applica il sistema di riduzioni ("rebate") dell'eco-schema, mentre ciò non è sempre coerente con la selezione degli obiettivi specifici e l'uso della riduzione non è selezionato nella sezione 6.
170. L'Italia è invitata a includere, nelle sottosezioni 1 e 5 della descrizione di ciascun intervento, una chiara spiegazione del modo in cui ciascun intervento è mirato in termini di copertura territoriale (regionale e locale) sulla base delle reali esigenze dei diversi territori italiani, nonché dei principi di selezione.
171. Per gli interventi per i quali saranno utilizzati strumenti finanziari l'Italia è invitata ad aggiungerne la descrizione (vale a dire destinatari finali, condizioni di

ammissibilità, tassi di sostegno), ad assegnare un bilancio separato distinto dalle sovvenzioni) ed eventualmente a definire obiettivi specifici pianificati separati (ad esempio, numero di progetti/domande sostenuti). Si invita inoltre l'Italia a prendere in considerazione le relazioni per paese elaborate da Fi-Compass.

172. Per quanto riguarda le sottosezioni 5 della descrizione degli interventi, l'Italia è invitata a:

- includere una descrizione precisa di tutte le condizioni di ammissibilità e impegni pertinenti;
- chiarire in che modo ciascun intervento di sviluppo rurale integra gli eco-schemi, gli interventi settoriali e gli altri interventi di sviluppo rurale ed evita il doppio finanziamento;
- inserire i link con la legislazione pertinente;
- fornire una definizione chiara dei beneficiari e delle condizioni di ammissibilità, che non può essere sostituita da semplici riferimenti a quadri giuridici diversi da quello dell'UE;
- giustificare la disposizione, specificata per alcuni interventi, secondo la quale i beneficiari devono essere "imprenditori agricoli professionali" (IAP) o "coltivatori diretti", come definiti dalla normativa nazionale o regionale, in quanto ciò potrebbe non essere coerente con l'obiettivo e il targeting dell'intervento e, in ultima analisi, comportare una discriminazione ingiustificata dei potenziali beneficiari;
- specificare nel piano che le condizioni e gli impegni proposti, compresi gli elementi regionali non ancora descritti, sono verificabili e controllabili e confermare che sono stati concordati dagli organismi pagatori;
- specificare, per gli interventi mirati agli obiettivi specifici 4, 5 e 6, che gli impegni proposti vanno al di là delle pratiche ordinarie nei territori interessati;
- spiegare ulteriormente i collegamenti e le delimitazioni con altri interventi e Fondi;
- in particolare, nella sezione 4.5 del piano, la descrizione del coordinamento, della demarcazione e delle complementarità con altri fondi e iniziative dell'UE attivi nelle zone rurali dovrebbe includere il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il FSE +, il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il programma Europa digitale, il meccanismo per collegare l'Europa, lo strumento per l'ambiente e l'azione per il clima LIFE e Orizzonte Europa;
- aggiungere, nella sezione 4.7.3 del piano, un'esclusione dalle attività che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE per le imprese in difficoltà o per le imprese che hanno ancora un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, tranne nei casi menzionati nelle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

173. Per quanto riguarda le sottosezioni 7 della descrizione degli interventi: l'Italia è invitata a inserire la gamma di aiuti e a compilare in modo coerente il campo "Additional explanation" (Spiegazione supplementare) per tutti gli interventi. Devono essere fornite una breve descrizione del metodo di calcolo dell'importo del sostegno e la relativa certificazione ai sensi dell'articolo 82 RPS, spiegando anche se la compensazione riguarderà in tutto o in parte i costi aggiuntivi e le perdite di reddito e se sono inclusi i costi di transazione. Il metodo di calcolo pienamente certificato (se effettuato da un organismo indipendente) e la certificazione da parte di un organismo indipendente (nel caso in cui sia stato effettuato dall'autorità di gestione) dovrebbero essere forniti in allegato al piano.
174. Per quanto riguarda le sottosezioni 8 della descrizione degli interventi (aiuti di Stato), l'Italia è invitata a chiarire, completare e rettificare le informazioni pertinenti.
175. Per quanto riguarda le sottosezioni 10 della descrizione degli interventi (conformità con l'OMC), l'Italia è invitata a spiegare più precisamente in che modo sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 11 dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura.
176. Per quanto riguarda le sottosezioni 11 della descrizione degli interventi (tassi di partecipazione), l'Italia è invitata a verificare la coerenza con le sezioni 4.7.4 per quanto riguarda i tassi di partecipazione del FEASR, e ad apportare le eventuali rettifiche, in quanto alcune deroghe a norma dell'articolo 91, paragrafo 3, lettera b), RPS sono indicate solo nella sezione 4.7.4 e non nella descrizione degli interventi. Si ricorda all'Italia che, con riguardo all'articolo 70 RPS, un unico tasso di partecipazione dovrebbe essere applicato a tutti gli interventi dello stesso tipo.
177. Per quanto riguarda le sottosezioni 12 e 13 della descrizione degli interventi l'Italia è invitata a:
- confermare che l'importo unitario massimo previsto proposto è pari all'importo unitario previsto; garantire che l'output è definito come un numero intero (senza decimali); non indicare un importo totale quando l'output annuale non è cumulativo (ad esempio ettari); spiegare come sono stati calcolati e definiti gli importi unitari e gli output;
 - descrivere e giustificare gli importi unitari comunicati per gli interventi del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) in quanto sembrano corrispondere agli importi unitari medi che, ai sensi dell'articolo 102 RPS, devono essere utilizzati solo quando non è possibile utilizzare importi unitari uniformi; per gli altri interventi è proposto un unico importo unitario nazionale uniforme; considerata la diversità territoriale dell'agricoltura italiana, l'Italia dovrebbe ricorrere a premi differenziati basati su caratteristiche geografiche e sistemi di produzione diversi al fine di coprire il più possibile i costi aggiuntivi e le perdite di reddito reali, in modo da garantire l'efficacia e il successo dell'attuazione.

2.3.2.3.1 Impegni in materia di gestione (articolo 70 RPS, sezione 5 del piano)

Impegni agro-climatico-ambientali

178. Nel complesso non è possibile valutare appieno la qualità e l'accettabilità degli impegni agro-climatico-ambientali proposti a causa dei numerosi elementi mancanti o poco chiari nella loro descrizione. L'Italia è invitata a precisare e completare la descrizione degli interventi agro-climatico-ambientali e dei relativi impegni, specificando fra l'altro:
- in che modo e in che misura le esigenze e le priorità ambientali/climatiche individuate nell'analisi sono affrontate dagli interventi proposti;
 - la complementarità con i pertinenti obiettivi specifici e la coerenza con altri elementi dell'architettura verde, comprese le modalità per evitare sovrapposizioni con gli eco-schemi;
 - impegni quantificabili in modo da rendere possibile la valutazione;
 - la descrizione di come gli impegni vanno al di là della situazione di base e delle pratiche ordinarie;
 - eventuali deroghe regionali previste ai requisiti e ai criteri di ammissibilità, in quanto gli impegni sono interconnessi con gli obiettivi che potrebbero non essere raggiunti in caso di deroghe estese.
179. Occorre garantire una chiara distinzione tra impegni e criteri di ammissibilità.
180. L'Italia è invitata a descrivere chiaramente la metodologia per il calcolo dell'importo del sostegno nell'ambito di ciascun intervento, compresi:
- i calcoli sulla base del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni, che devono essere effettuati separatamente per tipo di prodotto e per azienda, se del caso; la descrizione della pratica agricola ordinaria; la presa in conto delle differenze territoriali nella metodologia di calcolo;
 - la differenziazione dei premi o, in caso contrario, il motivo per cui la differenziazione non è proposta;
 - nel calcolo dovrebbero essere inclusi solo gli impegni che vanno oltre la situazione di base e le pratiche agricole ordinarie, tenendo conto anche degli obblighi nelle zone vulnerabili ai nitrati;
 - le fonti delle cifre utilizzate per i calcoli, che devono essere recenti;
 - le combinazioni consentite di interventi dovrebbero essere complementari e compatibili e riflettersi nei pagamenti in termini di mancato guadagno specifico e di costi aggiuntivi derivanti da tali combinazioni; in particolare occorre garantire che, in caso di sovrapposizione con gli impegni per altri interventi (compresi gli eco-schemi e gli interventi settoriali e agro-climatico-ambientali), sia applicata un'adequata riduzione dei pagamenti, anche per garantire il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento e dell'articolo 70, paragrafo 3,

lettera d), RPS; questo riguarda anche gli impegni che devono essere applicati solo da determinate regioni.

181. L'Italia è invitata a spiegare in che modo saranno soddisfatte le esigenze di formazione/acquisizione di conoscenze con riguardo agli impegni agro-climatico-ambientali.
182. Si chiede all'Italia di includere una clausola di revisione a norma dell'articolo 70, paragrafo 7, RPS per tutti gli interventi pertinenti (compresi l'agricoltura biologica e il benessere degli animali), nella sezione 4.7.3 o nella sezione 5 del piano.

Agricoltura biologica

183. Si chiede all'Italia di precisare se il valore dell'indicatore di output 17 diminuisce rispetto al valore dell'indicatore di output corrispondente nel periodo di programmazione 2014-2022.
184. L'interazione tra la condizionalità e l'intervento dovrebbe essere descritta in modo più preciso ed esplicito.

Silvicoltura

185. Si dovrebbe includere un riferimento alla strategia forestale dell'UE (COM/2021/572 final) e precisare se gli interventi proposti contribuiscono alla sua attuazione. La strategia è menzionata in alcuni tipi di interventi (SRD05, 10 e 11), ma non in altri (SRA27, 28, 31 e 02). Inoltre lo SRA27 non considera le zone Natura 2000 e gli habitat forestali ai sensi dell'allegato I della direttiva 92/43/CEE (la direttiva habitat). Anche per quanto riguarda l'ACA9 si chiede all'Italia di chiarire se e in che modo il mantenimento e la gestione di tali habitat sono contemplati. Occorre spiegare il legame con Natura 2000 e le misure del PAF per il mantenimento di tali habitat e delle specie correlate.

Risorse genetiche

186. L'Italia è invitata a utilizzare l'indicatore di output 19 per tutti gli interventi relativi alle risorse genetiche.
187. L'Italia è invitata a migliorare e completare la descrizione di tali interventi (conformemente all'articolo 45 del regolamento (UE) 2022/126), spiegando anche in dettaglio quali esigenze specifiche saranno soddisfatte e in che modo.
188. In termini di situazione di riferimento, l'Italia dovrebbe spiegare in che modo gli interventi si fondano sull'esperienza dei precedenti periodi di programmazione.
189. La sottosezione 10 dovrebbe specificare che i pagamenti si basano sui costi sostenuti e sul mancato guadagno connessi agli impegni e sono pertanto conformi all'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC.
190. In relazione alla sottosezione 11 si chiede all'Italia di indicare i tassi di partecipazione applicabili per tipo di regione.
191. Le sottosezioni 12 e 13 devono essere riviste e includere gli importi unitari per le diverse categorie di animali/culture di cui all'ACA 14 e all'ACA 15, qualora i pagamenti siano diversi. Si ricorda che gli importi unitari sono l'opzione standard

da utilizzare per gli interventi di cui all'articolo 70. Un unico importo unitario medio per un numero potenzialmente elevato di pagamenti diversi nel caso di animali/colture non è giustificabile. Tuttavia, nel caso delle banche del germoplasma (ACA 16) sono possibili importi unitari medi, che devono però essere giustificati. Non è chiaro per quale motivo l'importo unitario massimo è stato fissato allo stesso livello dell'importo unitario medio.

2.3.2.3.2 Zone soggette a vincoli naturali (articolo 71 RPS, sezione 5 del piano)

192. La descrizione degli interventi è spesso molto generica e incompleta, anche per quanto riguarda gli elementi regionali e il calcolo dei pagamenti. L'Italia dovrebbe precisare e completare tali informazioni, descrivendo in particolare le specifiche condizioni regionali che non sono comuni a tutte le regioni, anche per quanto riguarda l'ammissibilità, la differenziazione basata sui sistemi agricoli o la gravità dei vincoli e la degressività.
193. L'introduzione di criteri di selezione non è compatibile con l'accordo OMC sull'agricoltura. Si suggerisce pertanto di esaminare la possibilità di attuare o migliorare il targeting mediante una differenziazione basata sui sistemi agricoli. Inoltre negli interventi per le zone soggette a vincoli naturali dovrebbe essere indicato chiaramente se la delimitazione della zona soggetta a vincoli naturali sia utilizzata nella selezione delle domande nell'ambito di altri interventi.
194. Occorre inoltre definire più precisamente i seguenti elementi:
- nelle condizioni di ammissibilità dovrebbe essere chiaramente indicato che i pagamenti per le zone soggette a vincoli naturali possono essere concessi solo agli agricoltori attivi in zone soggette a vincoli naturali designate;
 - poiché il sostegno di cui all'articolo 71 non ha carattere di impegno, è opportuno evitare il riferimento agli impegni in materia di gestione;
 - il link all'elenco nazionale delle unità amministrative locali designate e alla mappa delle zone soggette a vincoli naturali deve essere fornito per ciascuna categoria di zone di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
 - è opportuno aggiungere una breve spiegazione del modo in cui gli interventi sono conformi ai requisiti dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC
 - nonché una breve spiegazione e giustificazione dell'importo unitario medio, dal momento che il sostegno è soggetto a degressività e differenziazione sulla base dei sistemi agricoli o della gravità dei vincoli;
 - le informazioni sugli output riportate nella tabella finanziaria non sembrano coerenti.

2.3.2.3.3 Pagamenti Natura 2000/direttiva quadro sulle acque (articolo 72 RPS, sezione 5 del piano)

195. È necessario fornire ulteriori dettagli nel piano, in particolare sugli svantaggi e sui requisiti specifici derivanti dall'attuazione, rispettivamente, delle direttive Uccelli e

Habitat e della direttiva quadro sulle acque. La descrizione dell'intervento deve essere sufficiente per consentirne la valutazione e l'analisi.

196. L'Italia è invitata a riconsiderare il livello di ambizione per l'attuazione dei pagamenti Natura 2000. La superficie totale prevista nell'ambito dell'SRC01 e dell'SRC02 è inferiore al 20 % della superficie agricola e forestale totale dei siti Natura 2000.

2.3.2.3.4 Investimenti (articoli 73 e 74 RPS, sezione 5 del piano)

197. Per quanto riguarda la sezione 4.7.1 si ricorda all'Italia che, in generale, l'acquisto di animali non è un investimento ammissibile (articolo 73, paragrafo 3, lettera d), RPS). L'Italia è invitata a chiarire su quali basi propone di includere l'acquisto di animali da utilizzare a fini educativi e/o terapeutici nei progetti di investimento relativi alle aziende agricole didattiche e/o sociali.
198. Per quanto riguarda la sezione 4.7.2 l'Italia è invitata a descrivere gli indicatori statistici che saranno utilizzati per aggiornare la classificazione delle zone rurali entro il 1° gennaio 2023. Al fine di mirare più utilmente il sostegno della PAC alle zone rurali italiane più bisognose, si raccomanda di effettuare il previsto aggiornamento della classificazione nazionale con l'obiettivo di rendere la classificazione più efficace e coerente con la classificazione Eurostat/OCSE utilizzata dalla maggior parte degli altri Stati membri dell'UE. Sarà ancora più importante garantire un adeguato targeting del sostegno migliorando l'uso di tale classificazione (attraverso le condizioni di ammissibilità e i principi di selezione) negli interventi di sviluppo rurale rispetto al periodo 2014-2022.
199. Per quanto riguarda la sezione 4.7.3 l'Italia è invitata a garantire la completezza e la coerenza delle informazioni fornite in merito alle condizioni di ammissibilità e all'articolo 86 RPS, in particolare per quanto riguarda la data di inizio e il termine ultimo per le spese ammissibili e la completezza dell'operazione.
200. L'Italia è invitata a garantire la coerenza tra le sezioni 4.7.1 e 4.7.3 relative alle spese di funzionamento.
201. Nel piano una valutazione dell'impatto ambientale sembra essere necessaria solo nel caso di investimenti nell'irrigazione che comportino un aumento netto delle superfici irrigue. Si chiede all'Italia di prendere in considerazione la possibilità di introdurre nella sezione 4.7.3 come requisito generale di ammissibilità una valutazione d'impatto effettuata conformemente alla legislazione applicabile per i tipi di investimento interessati, qualora un investimento possa avere effetti negativi sull'ambiente.
202. Per quanto riguarda le sottosezioni 5 della descrizione degli interventi, l'Italia è invitata a specificare nelle condizioni di ammissibilità le soglie e i massimali pertinenti. In caso di differenze regionali è possibile fornire un intervallo di valori.
203. Per quanto riguarda le sottosezioni 13 della descrizione degli interventi, una distribuzione uniforme degli output e delle dotazioni finanziarie annuali indicative non sembra plausibile per gli investimenti, tenuto conto del tempo necessario per attivare l'intervento.

204. Considerati i recenti casi di peste suina africana nell'Italia settentrionale, l'Italia è invitata a prendere in considerazione la possibilità di inserire un intervento mirato per limitare la diffusione della malattia e migliorare la biosicurezza delle aziende suinicole, servizi di consulenza mirati o condivisione delle conoscenze e gestione dei rischi.
205. Sono attesi ulteriori miglioramenti per quanto riguarda il livello di dettaglio da fornire per i diversi interventi e ulteriori dettagli/chiarimenti per quanto riguarda, ad esempio, gli investimenti proposti (ad esempio, negli impianti di stoccaggio degli effluenti) e le dimensioni delle aziende al di sopra delle quali il sostegno al settore forestale è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, in linea con la gestione sostenibile delle foreste.

Investimenti nell'irrigazione

206. L'Italia è invitata a distinguere chiaramente tra investimenti nel miglioramento degli impianti/infrastrutture esistenti e investimenti che comportano un aumento netto della superficie irrigata. Questa distinzione comporta implicazioni sul collegamento tra gli interventi e i pertinenti obiettivi specifici e indicatori di risultato, nonché per la loro inclusione nella dotazione ambientale.
207. Visto l'insieme specifico di condizioni di ammissibilità per gli investimenti nell'irrigazione, questi ultimi dovrebbero essere presentati come un intervento separato. Ai fini rispettivamente dei miglioramenti e dell'espansione saranno necessari importi unitari diversi (con output pianificati a livello degli importi unitari).
208. Per quanto riguarda il miglioramento degli impianti di irrigazione esistenti si chiede inoltre all'Italia di fornire le informazioni mancanti sui requisiti per il risparmio idrico potenziale espresso in percentuale e, qualora tali investimenti riguardino corpi idrici il cui stato quantitativo è inferiore a buono, i requisiti per una riduzione effettiva del consumo idrico espressa in percentuale.
209. L'Italia è invitata a illustrare in che modo gli investimenti nell'irrigazione risponderanno alle esigenze individuate, chiarendo il targeting degli interventi, i principi di selezione (ad esempio, priorità agli investimenti con maggiori risparmi), i link con la legislazione pertinente e la complementarità con altri interventi.

Investimenti nelle energie rinnovabili

210. L'Italia è invitata a garantire che gli investimenti nella produzione di energie rinnovabili nelle zone rurali siano in linea con il pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei" e, in particolare, con i criteri di sostenibilità della direttiva (UE) 2018/2001. Gli interventi per gli investimenti nelle energie rinnovabili nelle zone rurali dovrebbero tenere conto anche della presenza di una rete intelligente o di un piano d'azione per l'energia a livello comunale.
211. L'Italia dovrebbe indicare un requisito minimo comune con riguardo alla condizione di ammissibilità per la cogenerazione con recupero di una percentuale minima di energia termica.

212. L'Italia dovrebbe tenere in considerazione il fatto che i costi di manutenzione e le spese operative non sono ammissibili nell'ambito di tali interventi.

Investimenti nelle infrastrutture delle zone rurali

213. Per quanto riguarda l'elenco degli investimenti non ammissibili di cui alla sezione 4.7.1, l'Italia è invitata a precisare se anche gli investimenti nella banda larga saranno sostenuti dal piano.
214. A norma dell'articolo 73, paragrafo 3, lettera f), RPS, l'Italia dovrebbe fornire una definizione di infrastruttura su larga scala nel piano, anche come parte di una panoramica della demarcazione e delle complementarità con altri fondi attivi nelle zone rurali.

2.3.2.3.5 Sostegno per l'insediamento (articolo 75 RPS, sezione 5 del piano)

215. Nel complesso la descrizione degli interventi potrebbe essere spesso migliorata in termini di chiarezza e di ulteriori dettagli. I principi di selezione per il targeting del sostegno dovrebbero essere precisamente descritti e dovrebbero essere forniti i link con la legislazione pertinente.
216. Nella sezione "Range of support at beneficiary level" (Intervallo del sostegno a livello di beneficiario), l'Italia dovrebbe indicare un intervallo di valori e il livello minimo di sostegno. L'importo del sostegno dovrebbe essere differenziato in base a criteri oggettivi in linea con il targeting e le esigenze individuate.
217. I criteri di ammissibilità dovrebbero essere descritti in modo più dettagliato e illustrati in linea con il targeting degli interventi e le esigenze individuate e deve essere garantita la loro conformità ai principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione. Anche se alcune condizioni (tempistica, modalità, soglie e massimali) devono essere fissate a livello regionale, i requisiti minimi dovrebbero essere quantificati/indicati nel piano, anche in linea con il targeting dell'intervento.
218. L'Italia è inoltre invitata a fornire ulteriori spiegazioni sul calcolo degli importi unitari previsti, in particolare sul valore medio nazionale preso in considerazione. Inoltre le condizioni per gli strumenti finanziari dovrebbero essere ulteriormente dettagliate.
219. Anche se la tabella finanziaria con gli output è da intendersi come puramente indicativa, la distribuzione uniforme degli output e delle dotazioni finanziarie annuali indicative non sembra plausibile: i tempi di attivazione dell'intervento (procedure amministrative per la pubblicazione dei bandi, procedure di selezione, ecc.) non sembrano essere stati presi in considerazione.
220. Poiché il divario di genere rappresenta ancora una sfida importante nel settore dell'occupazione, l'Italia è invitata a porre maggiormente l'accento sui divari di genere negli interventi SRE01-04.

2.3.2.3.6 Gestione del rischio (articolo 76 RPS, sezione 5 del piano)

221. Si invita l'Italia ad aggiornare la legislazione fitosanitaria menzionata in SRF01 e SRF02, in quanto la direttiva 2000/29/CE non è più in vigore.

2.3.2.3.7 Cooperazione (articolo 77 RPS, sezione 5 del piano)

- 222. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e semplificare l'attuazione, l'Italia è invitata a valutare la possibilità di fondere alcuni degli interventi proposti, come SRG01, SRG08 e SRG09, o a motivare più precisamente la distinzione tra gli interventi a norma dell'articolo 77 RPS.
- 223. L'Italia è invitata a chiarire tutti gli elementi della descrizione degli interventi conformemente ai requisiti minimi di cui agli articoli 15 e 77 RPS.
- 224. Negli interventi SRG06 e SRG07 l'Italia è invitata a considerare la possibilità di concentrarsi maggiormente sui divari di genere e sulle sfide sociali quali la povertà e la necessità di servizi di base a beneficio dei gruppi rurali vulnerabili.
- 225. L'Italia è invitata a sostenere gli approcci di cooperazione connessi ai regimi di sequestro del carbonio nei suoli agricoli per ottenere migliori risultati.
- 226. Si invita l'Italia a stabilire una demarcazione con l'accordo di partenariato RDC sugli investimenti.

2.3.2.3.8 Scambio di conoscenze e consulenza (articolo 78 RPS, sezione 5 del piano)

- 227. L'Italia è invitata a riconsiderare la dotazione di bilancio per gli interventi in materia di conoscenza e innovazione, che è notevolmente ridotta rispetto all'attuale periodo di programmazione, sebbene non sembri rispondere alle esigenze individuate e alle attività supplementari da realizzare in tale ambito.
- 228. L'Italia è invitata a spiegare i motivi alla base della definizione di criteri di ammissibilità aggiuntivi, coerentemente con la valutazione delle esigenze.
- 229. L'Italia è invitata a descrivere più precisamente le tematiche trattate dai servizi di formazione e di consulenza, in linea con l'articolo 15 RPS. Inoltre le attività di consulenza, formazione, informazione e diffusione dovrebbero coprire tutte le tematiche connesse allo sfruttamento della manodopera, che è ampiamente presente nel settore agricolo italiano. L'Italia è inoltre invitata a spiegare più precisamente in che modo la prestazione di consulenza e formazione risponderà alle esigenze specifiche di conoscenza e innovazione delle aziende agricole.
- 230. Nell'ambito di applicazione territoriale il piano indica che le operazioni nell'ambito di interventi selezionati possono essere attuate in territori che si trovano al di fuori della regione competente o addirittura in territori stranieri. L'Italia è invitata a giustificare tale scelta.
- 231. L'Italia è invitata a chiarire e descrivere più precisamente come sarà organizzata e coordinata l'attuazione degli interventi elencati, tenendo conto di tutti gli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4 RPS. Si chiede inoltre all'Italia di aggiungere una descrizione della demarcazione tra i diversi interventi "Scambio di conoscenze e consulenza" nelle sottosezioni 5 "Links with other interventions" (Collegamenti con altri interventi).
- 232. L'Italia è invitata a precisare, ed eventualmente a motivare, se i finanziamenti per lo "scambio di conoscenze e consulenza" siano collegati a programmi di sequestro del carbonio per favorire la diffusione tra i gestori del territorio.

2.3.2.3.9 Strumenti finanziari (articolo 80 RPS, sezione 4.6 del piano)

233. Nella sezione 4.6 l'Italia è invitata a fornire una descrizione più dettagliata degli strumenti finanziari previsti (tipo di attuazione, prodotti finanziari, principali caratteristiche degli strumenti, importi unitari medi), della loro copertura territoriale, nonché degli elementi comuni a tutti gli interventi interessati (norme generali sul cumulo, norme sul divieto di doppio finanziamento, ecc.).
234. La combinazione del sostegno a titolo dello strumento finanziario con il sostegno sotto forma di sovvenzione in un'unica operazione, come previsto all'articolo 58, paragrafo 5, RDC, dovrebbe essere descritta in modo più dettagliato (nella sezione 4.6 del piano o nell'ambito dei pertinenti interventi), insieme alla percentuale massima di sovvenzione e al tipo di combinazioni (ad esempio riduzione, sovvenzione basata sui risultati, sovvenzione in conto capitale, sovvenzione in conto interessi). L'Italia dovrebbe inoltre individuare le regioni in cui tale combinazione sarebbe disponibile e indicare se il finanziamento del capitale circolante sarebbe ammissibile e a quali condizioni.
235. In relazione agli interventi l'Italia è invitata a specificare i tipi di progetti ammissibili e i costi potenziali (ad esempio capitale circolante, terreni) per gli strumenti finanziari. Diversamente si applicheranno le condizioni generali definite per le sovvenzioni. Dovrebbero inoltre essere definite le aliquote di sostegno applicabili agli strumenti finanziari e alle combinazioni.

3 TABELLA FINANZIARIA RIEPILOGATIVA

236. L'Italia è invitata a compilare tutti gli elementi della tabella finanziaria riepilogativa del piano, garantendo la coerenza con i dati inseriti nella sezione 5. L'Italia dovrebbe inoltre includere il trasferimento del prodotto delle riduzioni dai pagamenti diretti per l'anno civile 2022 allo sviluppo rurale per l'esercizio finanziario 2023 (5,4 milioni di EUR) e verificare per gli esercizi finanziari successivi (dal 2024 al 2027) gli importi di tali trasferimenti, che risultano notevolmente superiori agli importi trasferiti negli anni precedenti. Si ricorda inoltre all'Italia che non è possibile prevedere trasferimenti tra pagamenti diretti e sviluppo rurale per l'anno civile 2027, ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 1, RPS. Mancano inoltre rilevanti informazioni sui requisiti minimi di spesa.
237. Per i pagamenti diretti il totale annuo degli importi previsti nella sezione 5.1 è notevolmente inferiore alla dotazione complessiva disponibile.
238. Gli importi annuali indicati nella tabella finanziaria riepilogativa non corrispondono al totale degli importi previsti per il sostegno accoppiato al reddito nella sezione 5.1, dove manca la dotazione finanziaria annuale indicativa per una serie di interventi.
239. Per gli interventi settoriali si ricorda all'Italia che, a norma dell'articolo 156 RPS, la somma di tutti i pagamenti effettuati nel corso di un dato esercizio finanziario per un settore, a prescindere dal programma e dalla base giuridica in base ai quali sono stati effettuati, non può superare le dotazioni finanziarie di cui all'articolo 88 RPS per lo stesso esercizio finanziario per il settore in questione. Per quanto riguarda il tipo di interventi in determinati settori definiti all'articolo 42 RPS, le spese che saranno pagate nel 2023 o negli esercizi finanziari successivi per le misure attuate a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 per gli stessi settori non devono essere

inserite nelle dotazioni finanziarie annuali indicative nella sezione 5 o nella tabella finanziaria riepilogativa nella sezione 6 del piano.

240. Sulla base dei dati inseriti nella sezione 5.3 del piano, gli importi finanziari complessivi per gli interventi e per l'assistenza tecnica (2,37 %) sono leggermente inferiori alla dotazione massima.
241. Per quanto riguarda l'applicazione dei tassi di partecipazione agli interventi di sviluppo rurale (sezione 4.7.4 del piano) e in relazione all'articolo 91, paragrafo 3, lettera b), RPS, il sistema SFC2021 prevede la possibilità di inserire un tasso unico o 5 tassi diversi per ciascun tipo di deroga di cui all'articolo 91, paragrafo 3, lettera b) (articolo 70, articolo 72, investimenti non produttivi di cui all'articolo 73, PEI ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 1, lettera a), e LEADER ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b). La Commissione osserva tuttavia che l'Italia ha introdotto un tasso generale per le cinque deroghe considerate complessivamente e cinque tassi distinti per ciascuna delle cinque deroghe. In questo caso, e al fine di evitare confusione, l'Italia è invitata a scegliere una delle due opzioni (il tasso generale o i cinque tassi specifici).
242. Il profilo complessivo dei pagamenti per il FEASR non sembra realistico in quanto è previsto lo stesso livello di pagamenti per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029. Sulla base dell'esperienza precedente, ci si attenderebbe un importo di pagamento inferiore nei primi anni e più elevato negli ultimi anni.

4 GOVERNANCE DEL PIANO DELLA PAC, ESCLUSI CONTROLLI E SANZIONI

243. Nella sezione 7.1 del piano l'Italia è invitata a precisare: la composizione del comitato di sorveglianza (garantendo una rappresentanza equilibrata degli organismi competenti in materia di donne, giovani e interessi delle persone in situazioni svantaggiate) e la sua indipendenza dall'autorità di gestione; l'istituzione dell'autorità competente e le modalità di svolgimento della supervisione sul lavoro dell'organismo pagatore e sulla sua conformità ai criteri per il riconoscimento; la descrizione dell'autorità di gestione nazionale e la sua separazione dall'autorità competente; le strutture di coordinamento competenti per l'AKIS e per il responsabile della comunicazione del piano; il ruolo degli organismi di controllo; le definizioni e il ruolo degli organismi delegati e intermedi, se del caso.
244. Nella sezione 7.2 l'Italia è invitata a descrivere: i sistemi informatici e le banche dati messi a punto per l'estrazione, la compilazione e la comunicazione dei dati da utilizzare a fini di efficacia dell'attuazione, riconciliazione e verifica, nonché i controlli in atto per garantire l'affidabilità dei dati; i compiti che l'organismo di coordinamento deve svolgere per la redazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione; le modalità con cui l'organismo di coordinamento dell'AKIS organizzerà il sostegno alla consulenza e all'innovazione conformemente all'articolo 15 RPS. In uno Stato membro regionalizzato come l'Italia si può prevedere che un organismo a livello nazionale dipenda fortemente da organismi AKIS regionalizzati.

Per quanto riguarda le sezioni 7.3, 7.4 e 7.5 i servizi della Commissione formuleranno osservazioni in una comunicazione separata.

Con riguardo alla sezione 7.5 si fa riferimento all'osservazione pertinente nella sezione "Problematiche principali" del presente allegato.